

**PIANO PER LA GESTIONE INTEGRATA E  
COORDINATA DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON  
PERICOLOSI IN CAMPANIA**

**ALLEGATO AL CAPITOLO 5**

## SOMMARIO

<b>ALLEGATO 5.1 - LISTE DEI CODICI CER UTILIZZATE PER GLI ACCORPAMENTI IN BASE ALLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ALLA SIMILARITÀ DI TRATTAMENTO.....</b>	<b>4</b>
A.1 Codici CER dei rifiuti inviabili a impianti integrati di trattamento chimico-fisico-biologico .....	5
A.3 Codici CER dei rifiuti inviabili a impianti di termodistruzione .....	33
A.4 Codici CER dei rifiuti da C&D inviabili a impianti di recupero inerti .....	48
A.5 Codici CER dei rifiuti inviabili a impianti di rigenerazione oli usati .....	50
A.6 Codici CER dei rifiuti inviabili a impianti di recupero solventi esausti .....	52
A.7 Codici CER dei rifiuti inviabili a impianti di trattamento rifiuti sanitari .....	53
A.8 Codici CER dei rifiuti inviabili a operazioni di recupero/riciclo secondo il DM 5/2/1998 .....	54
1. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA .....	54
2. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE .....	54
3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERSIBILE.....	54
4. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI .....	55
5. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI.....	55
6. RIFIUTI DI PLASTICHE .....	56
7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI .....	57
8. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DELL'UTILIZZO DEL CUOIO E RIFIUTI TESSILI .....	59
9. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO .....	59
10. RIFIUTI SOLIDI IN CAUCCIU' E GOMMA .....	60
11. RIFIUTI DERIVATI DALL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE .....	60
12. FANGHI .....	60
13. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE .....	61
14. RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI PER LA PRODUZIONE DI CDR .....	62
15. RIFIUTI RECUPERABILI MEDIANTE PROCEDIMENTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA .....	62
16. RIFIUTI COMPOSTABILI .....	63
17. RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE.....	64
18. RIFIUTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI.....	64
<b>ALLEGATO 5.2 - TECNICHE PER LA DIMINUZIONE DELLA QUANTITÀ E PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI IN ALCUNI SETTORI PRODUTTIVI .....</b>	<b>66</b>
1. Migliori tecniche per l'industria alimentare (cibi, bevande e latte).....	67
2. Migliori tecniche per il trattamento di superficie di materie, oggetti, o prodotti utilizzando solventi organici.....	70
3. Migliori tecniche per la fabbricazione della carta .....	73

4. Migliori tecniche applicabili nelle industrie per la concia delle pelli .....	75
<b>ALLEGATO 5.3 - INTERVENTI PROGRAMMATICI PER LA GESTIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI .....</b>	<b>80</b>
1. Interventi a supporto della gestione di alcune tipologie di rifiuti agricoli e zootecnici .....	81
2. Interventi a supporto della gestione di rifiuti da costruzione e demolizione .....	86
3. Interventi a supporto della gestione dei rifiuti dei porti turistici .....	90
4. Interventi a supporto del riutilizzo di rifiuti speciali in cicli produttivi diversi .....	93

**ALLEGATO 5.1 - LISTE DEI CODICI CER UTILIZZATE PER GLI  
ACCORPAMENTI IN BASE ALLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  
E ALLA SIMILARITÀ DI TRATTAMENTO**

**A.1 Codici CER dei rifiuti inviabili a impianti integrati di trattamento chimico-fisico-biologico**

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>01</b>	<b>Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</b>
<b>01 05</b>	<b>fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione</b>
<b>01 05 05*</b>	<b>fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli</b>
<b>01 05 06*</b>	<b>fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose</b>
<b>01 05 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>02</b>	<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</b>
<b>02 07</b>	<b>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>
<b>02 07 02</b>	<b>rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche</b>
<b>02 07 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>04</b>	<b>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile</b>
<b>04 01</b>	<b>rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</b>
<b>04 01 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>04 02</b>	<b>rifiuti dell'industria tessile</b>
<b>04 02 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>05</b>	<b>Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</b>
<b>05 01</b>	<b>rifiuti della raffinazione del petrolio</b>
<b>05 01 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>05 06</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone</b>
<b>05 06 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>05 07</b>	<b>rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale</b>
<b>05 07 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>06</b>	<b>Rifiuti dei processi chimici inorganici</b>
<b>06 01</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi</b>
<b>06 01 06*</b>	<b>altri acidi</b>
<b>06 01 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>06 03</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici</b>
<b>06 03 13*</b>	<b>sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti</b>
<b>06 03 14</b>	<b>sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13</b>
<b>06 03 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>06 07</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni</b>
<b>06 07 04*</b>	<b>soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto</b>
<b>06 09</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo</b>
<b>06 09 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>06 13</b>	<b>rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti</b>
<b>06 13 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>07</b>	<b>Rifiuti dei processi chimici organici</b>
<b>07 01</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di</b>

	<b>base</b>
<b>07 01 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 01 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 01 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 02</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i></b>
<b>07 02 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 02 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 03</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)</i></b>
<b>07 03 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 03 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 03 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 04</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici</i></b>
<b>07 04 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 04 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 04 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 05</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i></b>
<b>07 05 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 05 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 05 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 06</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici</i></b>
<b>07 06 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 06 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 06 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 07</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 07 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 07 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 07 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>08</b>	<b><i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa</i></b>
<b>08 01</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</i></b>
<b>08 01 19*</b>	<b><i>sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 01 20</b>	<b><i>sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19</i></b>
<b>08 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>08 02</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</i></b>
<b>08 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>08 03</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i></b>

<b>08 03 08</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro</i></b>
<b>08 03 16*</b>	<b><i>residui di soluzioni chimiche per incisione</i></b>
<b>08 04</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</i></b>
<b>08 04 15*</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 04 16</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15</i></b>
<b>09</b>	<b><i>Rifiuti dell'industria fotografica</i></b>
<b>09 01</b>	<b><i>rifiuti dell'industria fotografica</i></b>
<b>09 01 01*</b>	<b><i>soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa</i></b>
<b>09 01 02*</b>	<b><i>soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa</i></b>
<b>09 01 03*</b>	<b><i>soluzioni di sviluppo a base di solventi</i></b>
<b>09 01 04*</b>	<b><i>soluzioni fissative</i></b>
<b>09 01 05*</b>	<b><i>soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio</i></b>
<b>09 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10</b>	<b><i>Rifiuti provenienti da processi termici</i></b>
<b>10 01</b>	<b><i>rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</i></b>
<b>10 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>11</b>	<b><i>Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa</i></b>
<b>11 01</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</i></b>
<b>11 01 11*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>11 01 12</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11</i></b>
<b>11 01 13*</b>	<b><i>rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>11 05</b>	<b><i>rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo</i></b>
<b>11 05 04*</b>	<b><i>fondente esaurito</i></b>
<b>11 01 05*</b>	<b><i>acidi di decappaggio</i></b>
<b>11 01 07*</b>	<b><i>basi di decappaggio</i></b>
<b>12</b>	<b><i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i></b>
<b>12 03</b>	<b><i>rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)</i></b>
<b>12 03 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio</i></b>
<b>13</b>	<b><i>Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)</i></b>
<b>13 01</b>	<b><i>scarti di oli per circuiti idraulici</i></b>
<b>13 01 05*</b>	<b><i>emulsioni non clorurate</i></b>
<b>13 05</b>	<b><i>prodotti di separazione olio/acqua</i></b>
<b>13 05 07*</b>	<b><i>acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua</i></b>
<b>13 08</b>	<b><i>rifiuti di oli non specificati altrimenti</i></b>
<b>13 08 02*</b>	<b><i>altre emulsioni</i></b>
<b>14</b>	<b><i>Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)</i></b>
<b>14 06</b>	<b><i>solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto</i></b>
<b>14 06 03*</b>	<b><i>altri solventi e miscele di solventi</i></b>
<b>16</b>	<b><i>Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</i></b>

<b>16 07</b>	<b><i>rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)</i></b>
<b>16 07 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>16 10</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito</i></b>
<b>16 10 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>16 10 02</b>	<b><i>soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01</i></b>
<b>16 10 03*</b>	<b><i>concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>16 10 04</b>	<b><i>concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03</i></b>
<b>18</b>	<b><i>Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)</i></b>
<b>18 01</b>	<b><i>rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i></b>
<b>18 01 06*</b>	<b><i>sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>18 01 07</b>	<b><i>sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06</i></b>
<b>19</b>	<b><i>Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</i></b>
<b>19 02</b>	<b><i>rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</i></b>
<b>19 02 03</b>	<b><i>miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi</i></b>
<b>19 02 04*</b>	<b><i>miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso</i></b>
<b>19 07</b>	<b><i>percolato di discarica</i></b>
<b>19 07 02*</b>	<b><i>percolato di discarica, contenente sostanze pericolose</i></b>
<b>19 07 03</b>	<b><i>percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02</i></b>
<b>19 08</b>	<b><i>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</i></b>
<b>19 08 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>19 11</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</i></b>
<b>19 11 03*</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi</i></b>
<b>19 13</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</i></b>
<b>19 13 07*</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>19 13 08</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07</i></b>

**A.2 Codici CER dei rifiuti inviabili a impianti di pre-trattamento quali stoccaggio, riconfezionamento, miscelazione e inertizzazione di rifiuti anche pericolosi**

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>01</b>	<b>Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</b>
<b>01 03</b>	<b>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</b>
<b>01 03 04*</b>	<b>sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso</b>
<b>01 03 05*</b>	<b>altri sterili contenenti sostanze pericolose</b>
<b>01 03 06</b>	<b>sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05</b>
<b>01 03 07*</b>	<b>altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</b>
<b>01 03 08</b>	<b>polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07</b>
<b>01 03 09</b>	<b>fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07</b>
<b>01 03 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>01 04</b>	<b>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</b>
<b>01 04 07*</b>	<b>rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</b>
<b>01 04 08</b>	<b>scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</b>
<b>01 04 09</b>	<b>scarti di sabbia e argilla</b>
<b>01 04 10</b>	<b>polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</b>
<b>01 04 12</b>	<b>sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11</b>
<b>01 04 13</b>	<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</b>
<b>01 04 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>01 05</b>	<b>fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione</b>
<b>01 05 04</b>	<b>fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci</b>
<b>01 05 05*</b>	<b>fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli</b>
<b>01 05 06*</b>	<b>fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose</b>
<b>01 05 07</b>	<b>fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06</b>
<b>01 05 08</b>	<b>fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06</b>
<b>01 05 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>02</b>	<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</b>
<b>02 01</b>	<b>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>
<b>02 01 01</b>	<b>fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</b>
<b>02 01 04</b>	<b>rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</b>
<b>02 01 08*</b>	<b>rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose</b>
<b>02 01 09</b>	<b>rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08</b>
<b>02 01 10</b>	<b>rifiuti metallici</b>
<b>02 01 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>02 02</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</b>
<b>02 02 01</b>	<b>fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</b>
<b>02 02 04</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>

<b>02 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>02 03</b>	<b><i>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i></b>
<b>02 03 01</b>	<b><i>fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti</i></b>
<b>02 03 02</b>	<b><i>rifiuti legati all'impiego di conservanti</i></b>
<b>02 03 03</b>	<b><i>rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente</i></b>
<b>02 03 04</b>	<b><i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i></b>
<b>02 03 05</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i></b>
<b>02 03 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>02 04</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</i></b>
<b>02 04 01</b>	<b><i>terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole</i></b>
<b>02 04 02</b>	<b><i>carbonato di calcio fuori specifica</i></b>
<b>02 04 03</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i></b>
<b>02 04 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>02 05</b>	<b><i>rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i></b>
<b>02 05 01</b>	<b><i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i></b>
<b>02 05 02</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i></b>
<b>02 05 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>02 06</b>	<b><i>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i></b>
<b>02 06 01</b>	<b><i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i></b>
<b>02 06 02</b>	<b><i>rifiuti legati all'impiego di conservanti</i></b>
<b>02 06 03</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i></b>
<b>02 06 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>02 07</b>	<b><i>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</i></b>
<b>02 07 01</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima</i></b>
<b>02 07 02</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche</i></b>
<b>02 07 03</b>	<b><i>rifiuti prodotti dai trattamenti chimici</i></b>
<b>02 07 04</b>	<b><i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i></b>
<b>02 07 05</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i></b>
<b>02 07 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>03</b>	<b><i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</i></b>
<b>03 01</b>	<b><i>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i></b>
<b>03 01 01</b>	<b><i>scarti di corteccia e sughero</i></b>
<b>03 01 04*</b>	<b><i>segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>03 01 05</b>	<b><i>segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04</i></b>
<b>03 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>03 02</b>	<b><i>rifiuti dei trattamenti conservativi del legno</i></b>
<b>03 02 01*</b>	<b><i>prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati</i></b>
<b>03 02 02*</b>	<b><i>prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati</i></b>
<b>03 02 03*</b>	<b><i>prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici</i></b>

<b>03 02 04*</b>	<b><i>prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici</i></b>
<b>03 02 05*</b>	<b><i>altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>03 02 99</b>	<b><i>prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti</i></b>
<b>03 03</b>	<b><i>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</i></b>
<b>03 03 01</b>	<b><i>scarti di corteccia e legno</i></b>
<b>03 03 02</b>	<b><i>fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)</i></b>
<b>03 03 05</b>	<b><i>fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta</i></b>
<b>03 03 07</b>	<b><i>scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone</i></b>
<b>03 03 08</b>	<b><i>scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati</i></b>
<b>03 03 09</b>	<b><i>fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio</i></b>
<b>03 03 10</b>	<b><i>scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica</i></b>
<b>03 03 11</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10</i></b>
<b>03 03 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>04</b>	<b><i>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile</i></b>
<b>04 01</b>	<b><i>rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</i></b>
<b>04 01 01</b>	<b><i>carniccio e frammenti di calce</i></b>
<b>04 01 02</b>	<b><i>rifiuti di calcinazione</i></b>
<b>04 01 03*</b>	<b><i>bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida</i></b>
<b>04 01 04</b>	<b><i>liquido di concia contenente cromo</i></b>
<b>04 01 05</b>	<b><i>liquido di concia non contenente cromo</i></b>
<b>04 01 06</b>	<b><i>fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo</i></b>
<b>04 01 07</b>	<b><i>fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo</i></b>
<b>04 01 08</b>	<b><i>cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo</i></b>
<b>04 01 09</b>	<b><i>rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura</i></b>
<b>04 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>04 02</b>	<b><i>rifiuti dell'industria tessile</i></b>
<b>04 02 09</b>	<b><i>rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)</i></b>
<b>04 02 10</b>	<b><i>materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)</i></b>
<b>04 02 14*</b>	<b><i>rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici</i></b>
<b>04 02 15</b>	<b><i>rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14</i></b>
<b>04 02 16*</b>	<b><i>tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>04 02 17</b>	<b><i>tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16</i></b>
<b>04 02 19*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>04 02 20</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19</i></b>
<b>04 02 21</b>	<b><i>rifiuti da fibre tessili grezze</i></b>
<b>04 02 22</b>	<b><i>rifiuti da fibre tessili lavorate</i></b>
<b>04 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>05</b>	<b><i>Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</i></b>
<b>05 01</b>	<b><i>rifiuti della raffinazione del petrolio</i></b>

<b>05 01 02*</b>	<b><i>fanghi da processi di dissalazione</i></b>
<b>05 01 03*</b>	<b><i>morchie depositate sul fondo dei serbatoi</i></b>
<b>05 01 04*</b>	<b><i>fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione</i></b>
<b>05 01 05*</b>	<b><i>perdite di olio</i></b>
<b>05 01 06*</b>	<b><i>fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature</i></b>
<b>05 01 07*</b>	<b><i>catrami acidi</i></b>
<b>05 01 08*</b>	<b><i>altri catrami</i></b>
<b>05 01 09*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>05 01 10</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09</i></b>
<b>05 01 11*</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi</i></b>
<b>05 01 13</b>	<b><i>fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie</i></b>
<b>05 01 14</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento</i></b>
<b>05 01 15*</b>	<b><i>filtri di argilla esauriti</i></b>
<b>05 01 16</b>	<b><i>rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio</i></b>
<b>05 01 17</b>	<b><i>bitumi</i></b>
<b>05 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>05 06</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone</i></b>
<b>05 06 01*</b>	<b><i>catrami acidi</i></b>
<b>05 06 03*</b>	<b><i>altri catrami</i></b>
<b>05 06 04</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento</i></b>
<b>05 06 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>05 07</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale</i></b>
<b>05 07 01*</b>	<b><i>rifiuti contenenti mercurio</i></b>
<b>05 07 02</b>	<b><i>rifiuti contenenti zolfo</i></b>
<b>05 07 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06</b>	<b><i>Rifiuti dei processi chimici inorganici</i></b>
<b>06 01</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi</i></b>
<b>06 01 01*</b>	<b><i>acido solforico ed acido solforoso</i></b>
<b>06 01 02*</b>	<b><i>acido cloridrico</i></b>
<b>06 01 03*</b>	<b><i>acido fluoridrico</i></b>
<b>06 01 04*</b>	<b><i>acido fosforico e fosforoso</i></b>
<b>06 01 05*</b>	<b><i>acido nitrico e acido nitroso</i></b>
<b>06 01 06*</b>	<b><i>altri acidi</i></b>
<b>06 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 02</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi</i></b>
<b>06 02 01*</b>	<b><i>idrossido di calcio</i></b>
<b>06 02 03*</b>	<b><i>idrossido di ammonio</i></b>
<b>06 02 04*</b>	<b><i>idrossido di sodio e di potassio</i></b>
<b>06 02 05*</b>	<b><i>altre basi</i></b>
<b>06 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 03</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici</i></b>
<b>06 03 11*</b>	<b><i>sali e loro soluzioni, contenenti cianuri</i></b>

<b>06 03 13*</b>	<b><i>sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti</i></b>
<b>06 03 14</b>	<b><i>sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13</i></b>
<b>06 03 15*</b>	<b><i>ossidi metallici contenenti metalli pesanti</i></b>
<b>06 03 16</b>	<b><i>ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15</i></b>
<b>06 03 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 04</b>	<b><i>rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03</i></b>
<b>06 04 03*</b>	<b><i>rifiuti contenenti arsenico</i></b>
<b>06 04 04*</b>	<b><i>rifiuti contenenti mercurio</i></b>
<b>06 04 05*</b>	<b><i>rifiuti contenenti altri metalli pesanti</i></b>
<b>06 04 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 05</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i></b>
<b>06 05 02*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>06 05 03</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02</i></b>
<b>06 06</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione</i></b>
<b>06 06 02*</b>	<b><i>rifiuti contenenti solfuri pericolosi</i></b>
<b>06 06 03</b>	<b><i>rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02</i></b>
<b>06 06 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 07</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni</i></b>
<b>06 07 01*</b>	<b><i>rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto</i></b>
<b>06 07 02*</b>	<b><i>carbone attivato dalla produzione di cloro</i></b>
<b>06 07 03*</b>	<b><i>fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio</i></b>
<b>06 07 04*</b>	<b><i>soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto</i></b>
<b>06 07 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 08</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati</i></b>
<b>06 08 02*</b>	<b><i>rifiuti contenenti clorosilano</i></b>
<b>06 08 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 10</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti</i></b>
<b>06 10 02*</b>	<b><i>rifiuti contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>06 10 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 11</b>	<b><i>rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti</i></b>
<b>06 11 01</b>	<b><i>rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio</i></b>
<b>06 11 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 13</b>	<b><i>rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 13 01*</b>	<b><i>prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici</i></b>
<b>06 13 02*</b>	<b><i>carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)</i></b>
<b>06 13 03</b>	<b><i>nerofumo</i></b>
<b>06 13 04*</b>	<b><i>rifiuti della lavorazione dell'amianto</i></b>
<b>06 13 05*</b>	<b><i>fuliggine</i></b>
<b>06 13 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07</b>	<b><i>Rifiuti dei processi chimici organici</i></b>
<b>07 01</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di</i></b>

	<b>base</b>
<b>07 01 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 01 03*</b>	<b><i>solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 01 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 01 07*</b>	<b><i>fondi e residui di reazione, alogenati</i></b>
<b>07 01 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 01 09*</b>	<b><i>residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</i></b>
<b>07 01 10*</b>	<b><i>altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</i></b>
<b>07 01 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 01 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11</i></b>
<b>07 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 02</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i></b>
<b>07 02 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 02 03*</b>	<b><i>solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 02 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 02 07*</b>	<b><i>fondi e residui di reazione, alogenati</i></b>
<b>07 02 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 02 09*</b>	<b><i>residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</i></b>
<b>07 02 10*</b>	<b><i>altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</i></b>
<b>07 02 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 02 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11</i></b>
<b>07 02 13</b>	<b><i>rifiuti plastici</i></b>
<b>07 02 14*</b>	<b><i>rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 02 15</b>	<b><i>rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14</i></b>
<b>07 02 16*</b>	<b><i>rifiuti contenenti silicone pericoloso</i></b>
<b>07 02 17</b>	<b><i>rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16</i></b>
<b>07 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 03</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)</i></b>
<b>07 03 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 03 03*</b>	<b><i>solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 03 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 03 07*</b>	<b><i>fondi e residui di reazione alogenati</i></b>
<b>07 03 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 03 09*</b>	<b><i>residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati</i></b>
<b>07 03 10*</b>	<b><i>altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</i></b>
<b>07 03 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 03 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11</i></b>
<b>07 03 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 04</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici</i></b>

<b>07 04 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 04 03*</b>	<b><i>solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 04 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 04 07*</b>	<b><i>fondi e residui di reazione alogenati</i></b>
<b>07 04 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 04 09*</b>	<b><i>residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati</i></b>
<b>07 04 10*</b>	<b><i>altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</i></b>
<b>07 04 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 04 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11</i></b>
<b>07 04 13*</b>	<b><i>rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 04 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 05</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i></b>
<b>07 05 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 05 03*</b>	<b><i>solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 05 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 05 07*</b>	<b><i>fondi e residui di reazione, alogenati</i></b>
<b>07 05 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 05 09*</b>	<b><i>residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</i></b>
<b>07 05 10*</b>	<b><i>altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</i></b>
<b>07 05 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 05 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11</i></b>
<b>07 05 13*</b>	<b><i>rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 05 14</b>	<b><i>rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13</i></b>
<b>07 05 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 06</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici</i></b>
<b>07 06 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 06 03*</b>	<b><i>solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 06 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 06 07*</b>	<b><i>fondi e residui di reazione, alogenati</i></b>
<b>07 06 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 06 09*</b>	<b><i>residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</i></b>
<b>07 06 10*</b>	<b><i>altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</i></b>
<b>07 06 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 06 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11</i></b>
<b>07 06 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 07</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 07 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 07 03*</b>	<b><i>solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 07 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 07 07*</b>	<b><i>fondi e residui di reazione, alogenati</i></b>

<b>07 07 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 07 09*</b>	<b><i>residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</i></b>
<b>07 07 10*</b>	<b><i>altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</i></b>
<b>07 07 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 07 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11</i></b>
<b>07 07 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>08</b>	<b><i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa</i></b>
<b>08 01</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</i></b>
<b>08 01 11*</b>	<b><i>pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 01 12</b>	<b><i>pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11</i></b>
<b>08 01 13*</b>	<b><i>fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 01 14</b>	<b><i>fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13</i></b>
<b>08 01 15*</b>	<b><i>fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 01 16</b>	<b><i>fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15</i></b>
<b>08 01 17*</b>	<b><i>fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 01 18</b>	<b><i>fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17</i></b>
<b>08 01 19*</b>	<b><i>sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 01 20</b>	<b><i>sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19</i></b>
<b>08 01 21*</b>	<b><i>residui di vernici o di sverniciatori</i></b>
<b>08 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>08 02</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</i></b>
<b>08 02 01</b>	<b><i>polveri di scarto di rivestimenti</i></b>
<b>08 02 02</b>	<b><i>fanghi acquosi contenenti materiali ceramici</i></b>
<b>08 02 03</b>	<b><i>sospensioni acquose contenenti materiali ceramici</i></b>
<b>08 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>08 03</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i></b>
<b>08 03 07</b>	<b><i>fanghi acquosi contenenti inchiostro</i></b>
<b>08 03 08</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro</i></b>
<b>08 03 12*</b>	<b><i>scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>08 03 13</b>	<b><i>scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12</i></b>
<b>08 03 14*</b>	<b><i>fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>08 03 15</b>	<b><i>fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14</i></b>
<b>08 03 16*</b>	<b><i>residui di soluzioni chimiche per incisione</i></b>
<b>08 03 17*</b>	<b><i>toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>08 03 18</b>	<b><i>toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17</i></b>
<b>08 03 19*</b>	<b><i>oli dispersi</i></b>
<b>08 03 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>

<b>08 04</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</b>
<b>08 04 09*</b>	<b>adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</b>
<b>08 04 10</b>	<b>adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09</b>
<b>08 04 11*</b>	<b>fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</b>
<b>08 04 12</b>	<b>fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11</b>
<b>08 04 13*</b>	<b>fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</b>
<b>08 04 14</b>	<b>fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13</b>
<b>08 04 15*</b>	<b>rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</b>
<b>08 04 16</b>	<b>rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15</b>
<b>08 04 17*</b>	<b>olio di resina</b>
<b>08 04 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>08 05</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08</b>
<b>08 05 01*</b>	<b>isocianati di scarto</b>
<b>09</b>	<b>Rifiuti dell'industria fotografica</b>
<b>09 01</b>	<b>rifiuti dell'industria fotografica</b>
<b>09 01 01*</b>	<b>soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa</b>
<b>09 01 02*</b>	<b>soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa</b>
<b>09 01 03*</b>	<b>soluzioni di sviluppo a base di solventi</b>
<b>09 01 04*</b>	<b>soluzioni fissative</b>
<b>09 01 05*</b>	<b>soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio</b>
<b>09 01 06*</b>	<b>rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici</b>
<b>09 01 07</b>	<b>carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento</b>
<b>09 01 08</b>	<b>carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento</b>
<b>09 01 10</b>	<b>macchine fotografiche monouso senza batterie</b>
<b>09 01 11*</b>	<b>macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03</b>
<b>09 01 12</b>	<b>macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11</b>
<b>09 01 13*</b>	<b>rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06</b>
<b>09 01 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>10</b>	<b>Rifiuti provenienti da processi termici</b>
<b>10 01</b>	<b>rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</b>
<b>10 01 01</b>	<b>ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)</b>
<b>10 01 02</b>	<b>ceneri leggere di carbone</b>
<b>10 01 03</b>	<b>ceneri leggere di torba e di legno non trattato</b>
<b>10 01 04*</b>	<b>ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia</b>
<b>10 01 05</b>	<b>rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi</b>
<b>10 01 07</b>	<b>rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi</b>
<b>10 01 09*</b>	<b>acido solforico</b>
<b>10 01 13*</b>	<b>ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante</b>

<b>10 01 14*</b>	<b><i>ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 01 15</b>	<b><i>ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14</i></b>
<b>10 01 16*</b>	<b><i>ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 01 17</b>	<b><i>ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16</i></b>
<b>10 01 18*</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 01 19</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18</i></b>
<b>10 01 20*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 01 21</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20</i></b>
<b>10 01 22*</b>	<b><i>fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 01 23</b>	<b><i>fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22</i></b>
<b>10 01 24</b>	<b><i>sabbie dei reattori a letto fluidizzato</i></b>
<b>10 01 25</b>	<b><i>rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone</i></b>
<b>10 01 26</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento</i></b>
<b>10 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 02</b>	<b><i>rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</i></b>
<b>10 02 01</b>	<b><i>rifiuti del trattamento delle scorie</i></b>
<b>10 02 02</b>	<b><i>scorie non trattate</i></b>
<b>10 02 07*</b>	<b><i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 02 08</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07</i></b>
<b>10 02 10</b>	<b><i>scaglie di laminazione</i></b>
<b>10 02 11*</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli</i></b>
<b>10 02 12</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11</i></b>
<b>10 02 13*</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 02 14</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13</i></b>
<b>10 02 15</b>	<b><i>altri fanghi e residui di filtrazione</i></b>
<b>10 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 03</b>	<b><i>rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</i></b>
<b>10 03 02</b>	<b><i>frammenti di anodi</i></b>
<b>10 03 04*</b>	<b><i>scorie della produzione primaria</i></b>
<b>10 03 05</b>	<b><i>rifiuti di allumina</i></b>
<b>10 03 08*</b>	<b><i>scorie saline della produzione secondaria</i></b>
<b>10 03 09*</b>	<b><i>scorie nere della produzione secondaria</i></b>
<b>10 03 15*</b>	<b><i>schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose</i></b>
<b>10 03 16</b>	<b><i>schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15</i></b>
<b>10 03 17*</b>	<b><i>rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi</i></b>
<b>10 03 18</b>	<b><i>rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17</i></b>

<b>10 03 19*</b>	<b><i>polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 03 20</b>	<b><i>polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19</i></b>
<b>10 03 21*</b>	<b><i>altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 03 22</b>	<b><i>altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21</i></b>
<b>10 03 23*</b>	<b><i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 03 24</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23</i></b>
<b>10 03 25*</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 03 26</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25</i></b>
<b>10 03 27*</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli</i></b>
<b>10 03 28</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27</i></b>
<b>10 03 29*</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 03 30</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29</i></b>
<b>10 03 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 04</b>	<b><i>rifiuti della metallurgia termica del piombo</i></b>
<b>10 04 01*</b>	<b><i>scorie della produzione primaria e secondaria</i></b>
<b>10 04 02*</b>	<b><i>impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria</i></b>
<b>10 04 03*</b>	<b><i>arsenato di calcio</i></b>
<b>10 04 04*</b>	<b><i>polveri dei gas di combustione</i></b>
<b>10 04 05*</b>	<b><i>altre polveri e particolato</i></b>
<b>10 04 06*</b>	<b><i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi</i></b>
<b>10 04 07*</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</i></b>
<b>10 04 09*</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli</i></b>
<b>10 04 10</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09</i></b>
<b>10 04 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 05</b>	<b><i>rifiuti della metallurgia termica dello zinco</i></b>
<b>10 05 01</b>	<b><i>scorie della produzione primaria e secondaria</i></b>
<b>10 05 03*</b>	<b><i>polveri dei gas di combustione</i></b>
<b>10 05 04</b>	<b><i>altre polveri e particolato</i></b>
<b>10 05 05*</b>	<b><i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi</i></b>
<b>10 05 06*</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</i></b>
<b>10 05 08*</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli</i></b>
<b>10 05 09</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08</i></b>
<b>10 05 10*</b>	<b><i>scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose</i></b>
<b>10 05 11</b>	<b><i>scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10</i></b>
<b>10 05 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 06</b>	<b><i>rifiuti della metallurgia termica del rame</i></b>
<b>10 06 01</b>	<b><i>scorie della produzione primaria e secondaria</i></b>

<b>10 06 02</b>	<b><i>impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria</i></b>
<b>10 06 03*</b>	<b><i>polveri dei gas di combustione</i></b>
<b>10 06 04</b>	<b><i>altre polveri e particolato</i></b>
<b>10 06 06*</b>	<b><i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi</i></b>
<b>10 06 07*</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</i></b>
<b>10 06 09*</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli</i></b>
<b>10 06 10</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09</i></b>
<b>10 06 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 07</b>	<b><i>rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</i></b>
<b>10 07 01</b>	<b><i>scorie della produzione primaria e secondaria</i></b>
<b>10 07 02</b>	<b><i>impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria</i></b>
<b>10 07 03</b>	<b><i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi</i></b>
<b>10 07 04</b>	<b><i>altre polveri e particolato</i></b>
<b>10 07 05</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</i></b>
<b>10 07 07*</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli</i></b>
<b>10 07 08</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07</i></b>
<b>10 07 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 08</b>	<b><i>rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</i></b>
<b>10 08 04</b>	<b><i>polveri e particolato</i></b>
<b>10 08 08*</b>	<b><i>scorie salate della produzione primaria e secondaria</i></b>
<b>10 08 09</b>	<b><i>altre scorie</i></b>
<b>10 08 10*</b>	<b><i>impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose</i></b>
<b>10 08 11</b>	<b><i>impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10</i></b>
<b>10 08 12*</b>	<b><i>rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi</i></b>
<b>10 08 13</b>	<b><i>rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12</i></b>
<b>10 08 14</b>	<b><i>frammenti di anodi</i></b>
<b>10 08 15*</b>	<b><i>polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 08 16</b>	<b><i>polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15</i></b>
<b>10 08 17*</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 08 18</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17</i></b>
<b>10 08 19*</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli</i></b>
<b>10 08 20</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19</i></b>
<b>10 08 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 09</b>	<b><i>rifiuti della fusione di materiali ferrosi</i></b>
<b>10 09 03</b>	<b><i>scorie di fusione</i></b>
<b>10 09 05*</b>	<b><i>forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 09 06</b>	<b><i>forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05</i></b>
<b>10 09 07*</b>	<b><i>forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 09 08</b>	<b><i>forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07</i></b>

<b>10 09 09*</b>	<b><i>polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 09 10</b>	<b><i>polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09</i></b>
<b>10 09 11*</b>	<b><i>altri particolati contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 09 12</b>	<b><i>altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11</i></b>
<b>10 09 13*</b>	<b><i>scarti di leganti contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 09 14</b>	<b><i>scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13</i></b>
<b>10 09 15*</b>	<b><i>scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 09 16</b>	<b><i>scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15</i></b>
<b>10 09 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 10</b>	<b><i>rifiuti della fusione di materiali non ferrosi</i></b>
<b>10 10 03</b>	<b><i>scorie di fusione</i></b>
<b>10 10 05*</b>	<b><i>forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 10 06</b>	<b><i>forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05</i></b>
<b>10 10 07*</b>	<b><i>forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 10 08</b>	<b><i>forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07</i></b>
<b>10 10 09*</b>	<b><i>polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 10 10</b>	<b><i>polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09</i></b>
<b>10 10 11*</b>	<b><i>altri particolati contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 10 12</b>	<b><i>altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11</i></b>
<b>10 10 13*</b>	<b><i>scarti di leganti contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 10 14</b>	<b><i>scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13</i></b>
<b>10 10 15*</b>	<b><i>scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 10 16</b>	<b><i>scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15</i></b>
<b>10 10 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 11</b>	<b><i>rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</i></b>
<b>10 11 05</b>	<b><i>polveri e particolato</i></b>
<b>10 11 13*</b>	<b><i>lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 11 14</b>	<b><i>lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13</i></b>
<b>10 11 15*</b>	<b><i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 11 16</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15</i></b>
<b>10 11 17*</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 11 18</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17</i></b>
<b>10 11 19*</b>	<b><i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>10 11 20</b>	<b><i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19</i></b>
<b>10 11 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 12</b>	<b><i>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</i></b>
<b>10 12 01</b>	<b><i>scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico</i></b>
<b>10 12 03</b>	<b><i>polveri e particolato</i></b>
<b>10 12 05</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</i></b>
<b>10 12 06</b>	<b><i>stampi di scarto</i></b>

<b>10 12 08</b>	<b>scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</b>
<b>10 12 09*</b>	<b>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>10 12 10</b>	<b>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09</b>
<b>10 12 11*</b>	<b>rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti</b>
<b>10 12 12</b>	<b>rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11</b>
<b>10 12 13</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>10 12 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>10 13</b>	<b>rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</b>
<b>10 13 01</b>	<b>scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico</b>
<b>10 13 04</b>	<b>rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce</b>
<b>10 13 06</b>	<b>polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)</b>
<b>10 13 07</b>	<b>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</b>
<b>10 13 08</b>	<b>rivestimenti e refrattari inutilizzabili</b>
<b>10 13 09*</b>	<b>rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto</b>
<b>10 13 10</b>	<b>rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09</b>
<b>10 13 11</b>	<b>rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10</b>
<b>10 13 12*</b>	<b>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>10 13 13</b>	<b>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12</b>
<b>10 13 14</b>	<b>rifiuti e fanghi di cemento</b>
<b>10 13 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>10 14</b>	<b>rifiuti prodotti dai forni crematori</b>
<b>10 14 01*</b>	<b>rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio</b>
<b>11</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa</b>
<b>11 01</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</b>
<b>11 01 05*</b>	<b>acidi di decapaggio</b>
<b>11 01 06*</b>	<b>acidi non specificati altrimenti</b>
<b>11 01 07*</b>	<b>basi di decapaggio</b>
<b>11 01 08*</b>	<b>fanghi di fosfatazione</b>
<b>11 01 09*</b>	<b>fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>11 01 10</b>	<b>fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09</b>
<b>11 01 11*</b>	<b>soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>11 01 12</b>	<b>soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11</b>
<b>11 01 13*</b>	<b>rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose</b>
<b>11 01 14</b>	<b>rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13</b>
<b>11 01 15*</b>	<b>eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>11 01 16*</b>	<b>resine a scambio ionico saturate o esaurite</b>
<b>11 01 98*</b>	<b>altri rifiuti contenenti sostanze pericolose</b>

<b>11 01 99</b>	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
<b>11 02</b>	<i>rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi</i>
<b>11 02 02*</b>	<i>rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)</i>
<b>11 02 03</b>	<i>rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi</i>
<b>11 02 05*</b>	<i>rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose</i>
<b>11 02 06</b>	<i>rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05</i>
<b>11 02 07*</b>	<i>altri rifiuti contenenti sostanze pericolose</i>
<b>11 03</b>	<i>rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento</i>
<b>11 03 02*</b>	<i>altri rifiuti</i>
<b>11 05</b>	<i>rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo</i>
<b>11 05 01</b>	<i>zinco solido</i>
<b>11 05 02</b>	<i>ceneri di zinco</i>
<b>11 05 03*</b>	<i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi</i>
<b>11 05 04*</b>	<i>fondente esaurito</i>
<b>11 05 99</b>	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
<b>12</b>	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
<b>12 01</b>	<i>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>
<b>12 01 06*</b>	<i>oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)</i>
<b>12 01 07*</b>	<i>oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)</i>
<b>12 01 08*</b>	<i>emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni</i>
<b>12 01 09*</b>	<i>emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni</i>
<b>12 01 10*</b>	<i>oli sintetici per macchinari</i>
<b>12 01 12*</b>	<i>cere e grassi esauriti</i>
<b>12 01 14*</b>	<i>fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose</i>
<b>12 01 15</b>	<i>fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14</i>
<b>12 01 16*</b>	<i>materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose</i>
<b>12 01 17</b>	<i>materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16</i>
<b>12 01 18*</b>	<i>fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio</i>
<b>12 01 19*</b>	<i>oli per macchinari, facilmente biodegradabili</i>
<b>12 01 20*</b>	<i>corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose</i>
<b>12 01 21</b>	<i>corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20</i>
<b>12 01 99</b>	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
<b>12 03</b>	<i>rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)</i>
<b>12 03 01*</b>	<i>soluzioni acquose di lavaggio</i>
<b>12 03 02*</b>	<i>rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore</i>
<b>13</b>	<i>Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)</i>
<b>13 01</b>	<i>scarti di oli per circuiti idraulici</i>
<b>13 01 01*</b>	<i>oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)</i>
<b>13 01 04*</b>	<i>emulsioni clorurate</i>
<b>13 01 05*</b>	<i>emulsioni non clorurate</i>
<b>13 01 09*</b>	<i>oli minerali per circuiti idraulici, clorurati</i>

<b>13 01 10*</b>	<b><i>oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati</i></b>
<b>13 01 11*</b>	<b><i>oli sintetici per circuiti idraulici</i></b>
<b>13 01 12*</b>	<b><i>oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili</i></b>
<b>13 01 13*</b>	<b><i>altri oli per circuiti idraulici</i></b>
<b>13 02</b>	<b><i>scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti</i></b>
<b>13 02 04*</b>	<b><i>scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati</i></b>
<b>13 02 05*</b>	<b><i>scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati</i></b>
<b>13 02 06*</b>	<b><i>scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione</i></b>
<b>13 02 07*</b>	<b><i>olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile</i></b>
<b>13 02 08*</b>	<b><i>altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione</i></b>
<b>13 03</b>	<b><i>oli isolanti e termoconduttori di scarto</i></b>
<b>13 03 01*</b>	<b><i>oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB</i></b>
<b>13 03 06*</b>	<b><i>oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01</i></b>
<b>13 03 07*</b>	<b><i>oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati</i></b>
<b>13 03 08*</b>	<b><i>oli sintetici isolanti e termoconduttori</i></b>
<b>13 03 09*</b>	<b><i>oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili</i></b>
<b>13 03 10*</b>	<b><i>altri oli isolanti e termoconduttori</i></b>
<b>13 04</b>	<b><i>oli di sentina</i></b>
<b>13 04 01*</b>	<b><i>oli di sentina della navigazione interna</i></b>
<b>13 04 02*</b>	<b><i>oli di sentina delle fognature dei moli</i></b>
<b>13 04 03*</b>	<b><i>altri oli di sentina della navigazione</i></b>
<b>13 05</b>	<b><i>prodotti di separazione olio/acqua</i></b>
<b>13 05 01*</b>	<b><i>rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua</i></b>
<b>13 05 02*</b>	<b><i>fanghi di prodotti di separazione olio/acqua</i></b>
<b>13 05 03*</b>	<b><i>fanghi da collettori</i></b>
<b>13 05 06*</b>	<b><i>oli prodotti dalla separazione olio/acqua</i></b>
<b>13 05 07*</b>	<b><i>acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua</i></b>
<b>13 05 08*</b>	<b><i>miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua</i></b>
<b>13 07</b>	<b><i>rifiuti di carburanti liquidi</i></b>
<b>13 07 01*</b>	<b><i>olio combustibile e carburante diesel</i></b>
<b>13 07 02*</b>	<b><i>petrolio</i></b>
<b>13 07 03*</b>	<b><i>altri carburanti (comprese le miscele)</i></b>
<b>13 08</b>	<b><i>rifiuti di oli non specificati altrimenti</i></b>
<b>13 08 01*</b>	<b><i>fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione</i></b>
<b>13 08 02*</b>	<b><i>altre emulsioni</i></b>
<b>13 08 99*</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>14</b>	<b><i>Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)</i></b>
<b>14 06</b>	<b><i>solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto</i></b>
<b>14 06 01*</b>	<b><i>clorofluorocarburi, HCFC, HFC</i></b>
<b>14 06 02*</b>	<b><i>altri solventi e miscele di solventi, alogenati</i></b>
<b>14 06 03*</b>	<b><i>altri solventi e miscele di solventi</i></b>
<b>14 06 04*</b>	<b><i>fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati</i></b>

<b>14 06 05*</b>	<b><i>fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi</i></b>
<b>15</b>	<b><i>Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</i></b>
<b>15 01</b>	<b><i>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i></b>
<b>15 01 09</b>	<b><i>imballaggi in materia tessile</i></b>
<b>15 01 10*</b>	<b><i>imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze</i></b>
<b>15 01 11*</b>	<b><i>imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti</i></b>
<b>15 02</b>	<b><i>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</i></b>
<b>15 02 02*</b>	<b><i>assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose</i></b>
<b>15 02 03</b>	<b><i>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02</i></b>
<b>16</b>	<b><i>Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</i></b>
<b>16 01</b>	<b><i>veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</i></b>
<b>16 01 03</b>	<b><i>pneumatici fuori uso</i></b>
<b>16 01 07*</b>	<b><i>filtri dell'olio</i></b>
<b>16 01 08*</b>	<b><i>componenti contenenti mercurio</i></b>
<b>16 01 09*</b>	<b><i>componenti contenenti PCB</i></b>
<b>16 01 11*</b>	<b><i>pastiglie per freni, contenenti amianto</i></b>
<b>16 01 12</b>	<b><i>pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11</i></b>
<b>16 01 13*</b>	<b><i>liquidi per freni</i></b>
<b>16 01 14*</b>	<b><i>liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>16 01 15</b>	<b><i>liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14</i></b>
<b>16 01 16</b>	<b><i>serbatoi per gas liquido</i></b>
<b>16 01 17</b>	<b><i>metalli ferrosi</i></b>
<b>16 01 18</b>	<b><i>metalli non ferrosi</i></b>
<b>16 01 19</b>	<b><i>plastica</i></b>
<b>16 01 20</b>	<b><i>vetro</i></b>
<b>16 01 21*</b>	<b><i>componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14</i></b>
<b>16 01 22</b>	<b><i>componenti non specificati altrimenti</i></b>
<b>16 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>16 02</b>	<b><i>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i></b>
<b>16 02 09*</b>	<b><i>trasformatori e condensatori contenenti PCB</i></b>
<b>16 02 10*</b>	<b><i>apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09</i></b>
<b>16 02 11*</b>	<b><i>apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC</i></b>
<b>16 02 12*</b>	<b><i>apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere</i></b>
<b>16 02 13*</b>	<b><i>apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12</i></b>
<b>16 02 14</b>	<b><i>apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13</i></b>
<b>16 02 15*</b>	<b><i>componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso</i></b>
<b>16 02 16</b>	<b><i>componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15</i></b>

<b>16 03</b>	<b><i>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i></b>
<b>16 03 03*</b>	<b><i>rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>16 03 04</b>	<b><i>rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03</i></b>
<b>16 03 05*</b>	<b><i>rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>16 03 06</b>	<b><i>rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05</i></b>
<b>16 05</b>	<b><i>gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto</i></b>
<b>16 05 06*</b>	<b><i>sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio</i></b>
<b>16 05 07*</b>	<b><i>sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose</i></b>
<b>16 05 08*</b>	<b><i>sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose</i></b>
<b>16 05 09</b>	<b><i>sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08</i></b>
<b>16 06</b>	<b><i>batterie ed accumulatori</i></b>
<b>16 06 01*</b>	<b><i>batterie al piombo</i></b>
<b>16 06 02*</b>	<b><i>batterie al nichel-cadmio</i></b>
<b>16 06 03*</b>	<b><i>batterie contenenti mercurio</i></b>
<b>16 06 04</b>	<b><i>batterie alcaline (tranne 16 06 03)</i></b>
<b>16 06 05</b>	<b><i>altre batterie ed accumulatori</i></b>
<b>16 06 06*</b>	<b><i>elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata</i></b>
<b>16 07</b>	<b><i>rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)</i></b>
<b>16 07 08*</b>	<b><i>rifiuti contenenti olio</i></b>
<b>16 07 09*</b>	<b><i>rifiuti contenenti altre sostanze pericolose</i></b>
<b>16 07 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>16 08</b>	<b><i>catalizzatori esauriti</i></b>
<b>16 08 01</b>	<b><i>catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)</i></b>
<b>16 08 02*</b>	<b><i>catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi</i></b>
<b>16 08 03</b>	<b><i>catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti</i></b>
<b>16 08 04</b>	<b><i>catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)</i></b>
<b>16 08 05*</b>	<b><i>catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico</i></b>
<b>16 08 06*</b>	<b><i>liquidi esauriti usati come catalizzatori</i></b>
<b>16 08 07*</b>	<b><i>catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose</i></b>
<b>16 09</b>	<b><i>sostanze ossidanti</i></b>
<b>16 09 01*</b>	<b><i>permanganati, ad esempio permanganato di potassio</i></b>
<b>16 09 02*</b>	<b><i>cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio</i></b>
<b>16 09 03*</b>	<b><i>perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno</i></b>
<b>16 09 04*</b>	<b><i>sostanze ossidanti non specificate altrimenti</i></b>
<b>16 10</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito</i></b>
<b>16 10 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>16 10 02</b>	<b><i>soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01</i></b>
<b>16 10 03*</b>	<b><i>concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>16 10 04</b>	<b><i>concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03</i></b>
<b>16 11</b>	<b><i>scarti di rivestimenti e materiali refrattari</i></b>

<b>16 11 01*</b>	<b><i>rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>16 11 02</b>	<b><i>rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01</i></b>
<b>16 11 03*</b>	<b><i>altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>16 11 04</b>	<b><i>altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03</i></b>
<b>16 11 05*</b>	<b><i>rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>16 11 06</b>	<b><i>rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05</i></b>
<b>17</b>	<b><i>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</i></b>
<b>17 01</b>	<b><i>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</i></b>
<b>17 01 06*</b>	<b><i>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>17 02</b>	<b><i>legno, vetro e plastica</i></b>
<b>17 02 04*</b>	<b><i>vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati</i></b>
<b>17 03</b>	<b><i>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</i></b>
<b>17 03 01*</b>	<b><i>miscele bituminose contenenti catrame di carbone</i></b>
<b>17 03 02</b>	<b><i>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</i></b>
<b>17 03 03*</b>	<b><i>catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</i></b>
<b>17 04</b>	<b><i>metalli (incluse le loro leghe)</i></b>
<b>17 04 09*</b>	<b><i>rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose</i></b>
<b>17 04 10*</b>	<b><i>cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose</i></b>
<b>17 05</b>	<b><i>terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</i></b>
<b>17 05 03*</b>	<b><i>terra e rocce, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>17 05 04</b>	<b><i>terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</i></b>
<b>17 05 05*</b>	<b><i>fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose</i></b>
<b>17 05 06</b>	<b><i>fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05</i></b>
<b>17 05 07*</b>	<b><i>pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose</i></b>
<b>17 05 08</b>	<b><i>pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07</i></b>
<b>17 06</b>	<b><i>materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</i></b>
<b>17 06 01*</b>	<b><i>materiali isolanti contenenti amianto</i></b>
<b>17 06 03*</b>	<b><i>altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose</i></b>
<b>17 06 04</b>	<b><i>materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03</i></b>
<b>17 06 05*</b>	<b><i>materiali da costruzione contenenti amianto<sup>(1)</sup></i></b>
<b>17 08</b>	<b><i>materiali da costruzione a base di gesso</i></b>
<b>17 08 01*</b>	<b><i>materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose</i></b>
<b>17 08 02</b>	<b><i>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</i></b>
<b>17 09</b>	<b><i>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</i></b>
<b>17 09 01*</b>	<b><i>rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio</i></b>
<b>17 09 02*</b>	<b><i>rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)</i></b>

<b>17 09 03*</b>	<b><i>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>18</b>	<b><i>Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)</i></b>
<b>18 01</b>	<b><i>rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i></b>
<b>18 01 01</b>	<b><i>oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)</i></b>
<b>18 01 02</b>	<b><i>parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)</i></b>
<b>18 01 03*</b>	<b><i>rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</i></b>
<b>18 01 04</b>	<b><i>rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)</i></b>
<b>18 01 06*</b>	<b><i>sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>18 01 07</b>	<b><i>sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06</i></b>
<b>18 01 08*</b>	<b><i>medicinali citotossici e citostatici</i></b>
<b>18 01 09</b>	<b><i>medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08</i></b>
<b>18 01 10*</b>	<b><i>rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici</i></b>
<b>18 02</b>	<b><i>rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</i></b>
<b>18 02 01</b>	<b><i>oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)</i></b>
<b>18 02 02*</b>	<b><i>rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</i></b>
<b>18 02 03</b>	<b><i>rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</i></b>
<b>18 02 05*</b>	<b><i>sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>18 02 06</b>	<b><i>sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05</i></b>
<b>18 02 07*</b>	<b><i>medicinali citotossici e citostatici</i></b>
<b>18 02 08</b>	<b><i>medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07</i></b>
<b>19</b>	<b><i>Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</i></b>
<b>19 01</b>	<b><i>rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</i></b>
<b>19 01 02</b>	<b><i>materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti</i></b>
<b>19 01 05*</b>	<b><i>residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</i></b>
<b>19 01 06*</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi</i></b>
<b>19 01 07*</b>	<b><i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi</i></b>
<b>19 01 10*</b>	<b><i>carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi</i></b>
<b>19 01 11*</b>	<b><i>ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>19 01 12</b>	<b><i>ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11</i></b>
<b>19 01 13*</b>	<b><i>ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>19 01 14</b>	<b><i>ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13</i></b>
<b>19 01 15*</b>	<b><i>ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>19 01 16</b>	<b><i>polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15</i></b>
<b>19 01 17*</b>	<b><i>rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>19 01 18</b>	<b><i>rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17</i></b>

<b>19 01 19</b>	<b>sabbie dei reattori a letto fluidizzato</b>
<b>19 01 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>19 02</b>	<b>rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</b>
<b>19 02 03</b>	<b>miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi</b>
<b>19 02 04*</b>	<b>miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso</b>
<b>19 02 05*</b>	<b>fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 02 06</b>	<b>fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05</b>
<b>19 02 07*</b>	<b>oli e concentrati prodotti da processi di separazione</b>
<b>19 02 08*</b>	<b>rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 02 09*</b>	<b>rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 02 10</b>	<b>rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09</b>
<b>19 02 11*</b>	<b>altri rifiuti contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 02 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>19 03</b>	<b>rifiuti stabilizzati/solidificati (4)</b>
<b>19 03 04*</b>	<b>rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati</b>
<b>19 03 05</b>	<b>rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04</b>
<b>19 03 06*</b>	<b>rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati</b>
<b>19 03 07</b>	<b>rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06</b>
<b>19 04</b>	<b>rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione</b>
<b>19 04 01</b>	<b>rifiuti vetrificati</b>
<b>19 04 02*</b>	<b>ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi</b>
<b>19 04 03*</b>	<b>fase solida non vetrificata</b>
<b>19 04 04</b>	<b>rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati</b>
<b>19 06</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>
<b>19 06 03</b>	<b>liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani</b>
<b>19 06 04</b>	<b>digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani</b>
<b>19 06 05</b>	<b>liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale</b>
<b>19 06 06</b>	<b>digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale</b>
<b>19 06 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>19 07</b>	<b>percolato di discarica</b>
<b>19 07 02*</b>	<b>percolato di discarica, contenente sostanze pericolose</b>
<b>19 07 03</b>	<b>percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02</b>
<b>19 08</b>	<b>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>
<b>19 08 02</b>	<b>rifiuti dell'eliminazione della sabbia</b>
<b>19 08 05</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane</b>
<b>19 08 06*</b>	<b>resine a scambio ionico saturate o esaurite</b>
<b>19 08 07*</b>	<b>soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico</b>
<b>19 08 08*</b>	<b>rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 08 09</b>	<b>miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili</b>
<b>19 08 10*</b>	<b>miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09</b>
<b>19 08 11*</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti</b>

	<b>sostanze pericolose</b>
<b>19 08 12</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11</b>
<b>19 08 13*</b>	<b>fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali</b>
<b>19 08 14</b>	<b>fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13</b>
<b>19 08 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>19 09</b>	<b>rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>
<b>19 09 01</b>	<b>rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari</b>
<b>19 09 02</b>	<b>fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua</b>
<b>19 09 03</b>	<b>fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione</b>
<b>19 09 04</b>	<b>carbone attivo esaurito</b>
<b>19 09 05</b>	<b>resine a scambio ionico saturate o esaurite</b>
<b>19 09 06</b>	<b>soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico</b>
<b>19 09 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>19 10</b>	<b>rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</b>
<b>19 10 01</b>	<b>rifiuti di ferro e acciaio</b>
<b>19 10 02</b>	<b>rifiuti di metalli non ferrosi</b>
<b>19 10 03*</b>	<b>fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 10 04</b>	<b>fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03</b>
<b>19 10 05*</b>	<b>altre frazioni, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 10 06</b>	<b>altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05</b>
<b>19 11</b>	<b>rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</b>
<b>19 11 01*</b>	<b>filtri di argilla esauriti</b>
<b>19 11 02*</b>	<b>catrami acidi</b>
<b>19 11 03*</b>	<b>rifiuti liquidi acquosi</b>
<b>19 11 04*</b>	<b>rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi</b>
<b>19 11 05*</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 11 06</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05</b>
<b>19 11 07*</b>	<b>rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi</b>
<b>19 11 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>19 12</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>
<b>19 12 01</b>	<b>carta e cartone</b>
<b>19 12 02</b>	<b>metalli ferrosi</b>
<b>19 12 03</b>	<b>metalli non ferrosi</b>
<b>19 12 04</b>	<b>plastica e gomma</b>
<b>19 12 05</b>	<b>vetro</b>
<b>19 12 06*</b>	<b>legno contenente sostanze pericolose</b>
<b>19 12 07</b>	<b>legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06</b>
<b>19 12 08</b>	<b>prodotti tessili</b>
<b>19 12 09</b>	<b>minerali (ad esempio sabbia, rocce)</b>
<b>19 12 10</b>	<b>rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)</b>

<b>19 12 11*</b>	<b>altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 12 12</b>	<b>altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11</b>
<b>19 13</b>	<b>rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>
<b>19 13 01*</b>	<b>rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 13 02</b>	<b>rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01</b>
<b>19 13 03*</b>	<b>fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 13 04</b>	<b>fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03</b>
<b>19 13 05*</b>	<b>fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 13 06</b>	<b>fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05</b>
<b>19 13 07*</b>	<b>rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 13 08</b>	<b>rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07</b>
<b>20</b>	<b>Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</b>
<b>20 01 11</b>	<b>prodotti tessili</b>
<b>20 01 13*</b>	<b>solventi</b>
<b>20 01 14*</b>	<b>acidi</b>
<b>20 01 15*</b>	<b>sostanze alcaline</b>
<b>20 01 17*</b>	<b>prodotti fotochimici</b>
<b>20 01 19*</b>	<b>pesticidi</b>
<b>20 01 21*</b>	<b>tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</b>
<b>20 01 23*</b>	<b>apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi</b>
<b>20 01 25</b>	<b>oli e grassi commestibili</b>
<b>20 01 26*</b>	<b>oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25</b>
<b>20 01 27*</b>	<b>vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose</b>
<b>20 01 28</b>	<b>vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27</b>
<b>20 01 29*</b>	<b>detergenti contenenti sostanze pericolose</b>
<b>20 01 30</b>	<b>detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29</b>
<b>20 01 31*</b>	<b>medicinali citotossici e citostatici</b>
<b>20 01 32</b>	<b>medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31</b>
<b>20 01 33*</b>	<b>batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie</b>
<b>20 01 34</b>	<b>batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33</b>
<b>20 01 35*</b>	<b>apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)</b>
<b>20 01 36</b>	<b>apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35</b>
<b>20 01 37*</b>	<b>legno, contenente sostanze pericolose</b>
<b>20 01 38</b>	<b>legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37</b>
<b>20 01 39</b>	<b>plastica</b>

<b>20 01 40</b>	<b><i>metallo</i></b>
<b>20 01 41</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere</i></b>
<b>20 01 99</b>	<b><i>altre frazioni non specificate altrimenti</i></b>

**A.3 Codici CER dei rifiuti inviabili a impianti di termodistruzione<sup>1</sup>**

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>01</b>	<b>Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</b>
<b>01 03</b>	<b>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</b>
<b>01 03 04*</b>	<b>sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso</b>
<b>01 03 05*</b>	<b>altri sterili contenenti sostanze pericolose</b>
<b>01 03 07*</b>	<b>altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</b>
<b>01 05</b>	<b>fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione</b>
<b>01 05 05*</b>	<b>fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli</b>
<b>01 05 06*</b>	<b>fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose</b>
<b>01 05 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>02</b>	<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</b>
<b>02 01</b>	<b>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>
<b>02 01 01</b>	<b>fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</b>
<b>02 01 02</b>	<b>scarti di tessuti animali</b>
<b>02 01 04</b>	<b>rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</b>
<b>02 01 08*</b>	<b>rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose</b>
<b>02 02</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</b>
<b>02 02 01</b>	<b>fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</b>
<b>02 02 02</b>	<b>scarti di tessuti animali</b>
<b>02 02 03</b>	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b>
<b>02 02 04</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>02 02 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>02 03</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>
<b>02 03 02</b>	<b>rifiuti legati all'impiego di conservanti</b>
<b>02 03 03</b>	<b>rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente</b>
<b>02 03 05</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>02 04</b>	<b>rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</b>
<b>02 04 03</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>02 05</b>	<b>rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>
<b>02 05 02</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>02 06</b>	<b>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>
<b>02 06 02</b>	<b>rifiuti legati all'impiego di conservanti</b>
<b>02 06 03</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>02 06 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>

<sup>1</sup> La lista non include i codici CER 19 12 12 (materiali misti prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti) e CER 19 12 10 (combustibile derivato da rifiuti). La lista comprende i codici CER 13 (oli esauriti), CER 14 (solventi organici), CER 18 (rifiuti da settore sanitario e veterinario) che costituiscono anche liste specifiche.

<b>02 07</b>	<b><i>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</i></b>
<b>02 07 01</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima</i></b>
<b>02 07 02</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche</i></b>
<b>02 07 03</b>	<b><i>rifiuti prodotti dai trattamenti chimici</i></b>
<b>02 07 05</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i></b>
<b>03</b>	<b><i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</i></b>
<b>03 01</b>	<b><i>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i></b>
<b>03 01 01</b>	<b><i>scarti di corteccia e sughero</i></b>
<b>03 01 04*</b>	<b><i>segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>03 01 05</b>	<b><i>segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04</i></b>
<b>03 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>03 02</b>	<b><i>rifiuti dei trattamenti conservativi del legno</i></b>
<b>03 02 01*</b>	<b><i>prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati</i></b>
<b>03 02 02*</b>	<b><i>prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati</i></b>
<b>03 02 03*</b>	<b><i>prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici</i></b>
<b>03 02 04*</b>	<b><i>prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici</i></b>
<b>03 02 05*</b>	<b><i>altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>03 02 99</b>	<b><i>prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti</i></b>
<b>03 03</b>	<b><i>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</i></b>
<b>03 03 01</b>	<b><i>scarti di corteccia e legno</i></b>
<b>03 03 02</b>	<b><i>fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)</i></b>
<b>03 03 05</b>	<b><i>fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta</i></b>
<b>03 03 07</b>	<b><i>scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone</i></b>
<b>03 03 08</b>	<b><i>scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati</i></b>
<b>03 03 09</b>	<b><i>fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio</i></b>
<b>03 03 10</b>	<b><i>scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica</i></b>
<b>03 03 11</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10</i></b>
<b>03 03 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>04</b>	<b><i>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile</i></b>
<b>04 01</b>	<b><i>rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</i></b>
<b>04 01 03*</b>	<b><i>bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida</i></b>
<b>04 01 05</b>	<b><i>liquido di concia non contenente cromo</i></b>
<b>04 01 06</b>	<b><i>fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo</i></b>
<b>04 01 07</b>	<b><i>fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo</i></b>
<b>04 01 08</b>	<b><i>cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo</i></b>
<b>04 01 09</b>	<b><i>rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura</i></b>
<b>04 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>04 02</b>	<b><i>rifiuti dell'industria tessile</i></b>
<b>04 02 09</b>	<b><i>rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)</i></b>

<b>04 02 10</b>	<b><i>materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)</i></b>
<b>04 02 14*</b>	<b><i>rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici</i></b>
<b>04 02 16*</b>	<b><i>tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>04 02 17</b>	<b><i>tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16</i></b>
<b>04 02 19*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>04 02 20</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19</i></b>
<b>04 02 21</b>	<b><i>rifiuti da fibre tessili grezze</i></b>
<b>04 02 22</b>	<b><i>rifiuti da fibre tessili lavorate</i></b>
<b>04 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>05</b>	<b><i>Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</i></b>
<b>05 01</b>	<b><i>rifiuti della raffinazione del petrolio</i></b>
<b>05 01 03*</b>	<b><i>morchie depositate sul fondo dei serbatoi</i></b>
<b>05 01 04*</b>	<b><i>fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione</i></b>
<b>05 01 05*</b>	<b><i>perdite di olio</i></b>
<b>05 01 06*</b>	<b><i>fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature</i></b>
<b>05 01 07*</b>	<b><i>catrami acidi</i></b>
<b>05 01 08*</b>	<b><i>altri catrami</i></b>
<b>05 01 09*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>05 01 10</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09</i></b>
<b>05 01 11*</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi</i></b>
<b>05 01 12*</b>	<b><i>acidi contenenti oli</i></b>
<b>05 01 14</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento</i></b>
<b>05 01 15*</b>	<b><i>filtri di argilla esauriti</i></b>
<b>05 01 16</b>	<b><i>rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio</i></b>
<b>05 01 17</b>	<b><i>bitumi</i></b>
<b>05 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>05 06</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone</i></b>
<b>05 06 01*</b>	<b><i>catrami acidi</i></b>
<b>05 06 03*</b>	<b><i>altri catrami</i></b>
<b>05 06 04</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento</i></b>
<b>05 06 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>05 07</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale</i></b>
<b>05 07 02</b>	<b><i>rifiuti contenenti zolfo</i></b>
<b>05 07 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06</b>	<b><i>Rifiuti dei processi chimici inorganici</i></b>
<b>06 01</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi</i></b>
<b>06 01 06*</b>	<b><i>altri acidi</i></b>
<b>06 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 02</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi</i></b>
<b>06 02 01*</b>	<b><i>idrossido di calcio</i></b>
<b>06 02 03*</b>	<b><i>idrossido di ammonio</i></b>

<b>06 02 04*</b>	<b><i>idrossido di sodio e di potassio</i></b>
<b>06 02 05*</b>	<b><i>altre basi</i></b>
<b>06 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 03</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici</i></b>
<b>06 03 11*</b>	<b><i>sali e loro soluzioni, contenenti cianuri</i></b>
<b>06 03 13*</b>	<b><i>sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti</i></b>
<b>06 03 14</b>	<b><i>sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13</i></b>
<b>06 03 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 04</b>	<b><i>rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03</i></b>
<b>06 04 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 05</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i></b>
<b>06 05 02*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>06 06</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione</i></b>
<b>06 06 02*</b>	<b><i>rifiuti contenenti solfuri pericolosi</i></b>
<b>06 06 03</b>	<b><i>rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02</i></b>
<b>06 06 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 07</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni</i></b>
<b>06 07 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 09</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo</i></b>
<b>06 09 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 10</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti</i></b>
<b>06 10 02*</b>	<b><i>rifiuti contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>06 10 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 11</b>	<b><i>rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti</i></b>
<b>06 11 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 13</b>	<b><i>rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 13 01*</b>	<b><i>prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici</i></b>
<b>06 13 02*</b>	<b><i>carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)</i></b>
<b>06 13 05*</b>	<b><i>fuliggine</i></b>
<b>06 13 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07</b>	<b><i>Rifiuti dei processi chimici organici</i></b>
<b>07 01</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</i></b>
<b>07 01 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 01 03*</b>	<b><i>solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 01 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 01 07*</b>	<b><i>fondi e residui di reazione, alogenati</i></b>
<b>07 01 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 01 09*</b>	<b><i>residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</i></b>
<b>07 01 10*</b>	<b><i>altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</i></b>
<b>07 01 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>

<b>07 01 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11</i></b>
<b>07 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 02</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i></b>
<b>07 02 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 02 03*</b>	<b><i>solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 02 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 02 07*</b>	<b><i>fondi e residui di reazione, alogenati</i></b>
<b>07 02 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 02 09*</b>	<b><i>residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</i></b>
<b>07 02 10*</b>	<b><i>altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</i></b>
<b>07 02 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 02 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11</i></b>
<b>07 02 13</b>	<b><i>rifiuti plastici</i></b>
<b>07 02 14*</b>	<b><i>rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 02 15</b>	<b><i>rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14</i></b>
<b>07 02 16*</b>	<b><i>rifiuti contenenti silicone pericoloso</i></b>
<b>07 02 17</b>	<b><i>rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16</i></b>
<b>07 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 03</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)</i></b>
<b>07 03 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 03 03*</b>	<b><i>solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 03 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 03 07*</b>	<b><i>fondi e residui di reazione alogenati</i></b>
<b>07 03 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 03 09*</b>	<b><i>residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati</i></b>
<b>07 03 10*</b>	<b><i>altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</i></b>
<b>07 03 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 03 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11</i></b>
<b>07 03 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 04</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici</i></b>
<b>07 04 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 04 03*</b>	<b><i>solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 04 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 04 07*</b>	<b><i>fondi e residui di reazione alogenati</i></b>
<b>07 04 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 04 09*</b>	<b><i>residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati</i></b>
<b>07 04 10*</b>	<b><i>altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</i></b>
<b>07 04 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 04 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11</i></b>

<b>07 04 13*</b>	<b><i>rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 04 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 05</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i></b>
<b>07 05 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 05 03*</b>	<b><i>solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 05 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 05 07*</b>	<b><i>fondi e residui di reazione, alogenati</i></b>
<b>07 05 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 05 09*</b>	<b><i>residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</i></b>
<b>07 05 10*</b>	<b><i>altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</i></b>
<b>07 05 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 05 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11</i></b>
<b>07 05 13*</b>	<b><i>rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 05 14</b>	<b><i>rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13</i></b>
<b>07 05 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 06</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici</i></b>
<b>07 06 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 06 03*</b>	<b><i>solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 06 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 06 07*</b>	<b><i>fondi e residui di reazione, alogenati</i></b>
<b>07 06 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 06 09*</b>	<b><i>residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</i></b>
<b>07 06 10*</b>	<b><i>altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</i></b>
<b>07 06 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 06 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11</i></b>
<b>07 06 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 07</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 07 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 07 03*</b>	<b><i>solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 07 04*</b>	<b><i>altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</i></b>
<b>07 07 07*</b>	<b><i>fondi e residui di reazione, alogenati</i></b>
<b>07 07 08*</b>	<b><i>altri fondi e residui di reazione</i></b>
<b>07 07 09*</b>	<b><i>residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</i></b>
<b>07 07 10*</b>	<b><i>altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</i></b>
<b>07 07 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>07 07 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11</i></b>
<b>07 07 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>08</b>	<b><i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa</i></b>
<b>08 01</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</i></b>

<b>08 01 11*</b>	<b><i>pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 01 12</b>	<b><i>pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11</i></b>
<b>08 01 13*</b>	<b><i>fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 01 14</b>	<b><i>fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13</i></b>
<b>08 01 15*</b>	<b><i>fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 01 16</b>	<b><i>fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15</i></b>
<b>08 01 17*</b>	<b><i>fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 01 18</b>	<b><i>fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17</i></b>
<b>08 01 19*</b>	<b><i>sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 01 20</b>	<b><i>sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19</i></b>
<b>08 01 21*</b>	<b><i>residui di vernici o di sverniciatori</i></b>
<b>08 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>08 02</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</i></b>
<b>08 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>08 03</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i></b>
<b>08 03 07</b>	<b><i>fanghi acquosi contenenti inchiostro</i></b>
<b>08 03 08</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro</i></b>
<b>08 03 12*</b>	<b><i>scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>08 03 13</b>	<b><i>scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12</i></b>
<b>08 03 14*</b>	<b><i>fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>08 03 15</b>	<b><i>fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14</i></b>
<b>08 03 16*</b>	<b><i>residui di soluzioni chimiche per incisione</i></b>
<b>08 03 17*</b>	<b><i>toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>08 03 18</b>	<b><i>toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17</i></b>
<b>08 03 19*</b>	<b><i>oli dispersi</i></b>
<b>08 03 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>08 04</b>	<b><i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</i></b>
<b>08 04 09*</b>	<b><i>adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 04 10</b>	<b><i>adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09</i></b>
<b>08 04 11*</b>	<b><i>fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 04 12</b>	<b><i>fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11</i></b>
<b>08 04 13*</b>	<b><i>fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 04 14</b>	<b><i>fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13</i></b>
<b>08 04 15*</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i></b>
<b>08 04 16</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15</i></b>
<b>08 04 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>08 05</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08</i></b>

<b>08 05 01*</b>	<b>isocianati di scarto</b>
<b>09</b>	<b>Rifiuti dell'industria fotografica</b>
<b>09 01</b>	<b>rifiuti dell'industria fotografica</b>
<b>09 01 01*</b>	<b>soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa</b>
<b>09 01 02*</b>	<b>soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa</b>
<b>09 01 03*</b>	<b>soluzioni di sviluppo a base di solventi</b>
<b>09 01 04*</b>	<b>soluzioni fissative</b>
<b>09 01 05*</b>	<b>soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio</b>
<b>09 01 07</b>	<b>carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento</b>
<b>09 01 08</b>	<b>carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento</b>
<b>09 01 10</b>	<b>macchine fotografiche monouso senza batterie</b>
<b>09 01 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>10</b>	<b>Rifiuti provenienti da processi termici</b>
<b>10 01</b>	<b>rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</b>
<b>10 01 18*</b>	<b>rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>10 01 20*</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>10 02</b>	<b>rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</b>
<b>10 02 13*</b>	<b>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>10 02 15</b>	<b>altri fanghi e residui di filtrazione</b>
<b>10 03</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</b>
<b>10 03 17*</b>	<b>rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi</b>
<b>10 03 18</b>	<b>rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17</b>
<b>10 03 27*</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli</b>
<b>10 04</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica del piombo</b>
<b>10 04 09*</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli</b>
<b>10 05</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica dello zinco</b>
<b>10 05 08*</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli</b>
<b>10 06</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica del rame</b>
<b>10 06 09*</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli</b>
<b>10 08</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</b>
<b>10 08 19*</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli</b>
<b>11</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa</b>
<b>11 01</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</b>
<b>11 01 06*</b>	<b>acidi non specificati altrimenti</b>
<b>11 01 07*</b>	<b>basi di decappaggio</b>
<b>11 01 08*</b>	<b>fanghi di fosfatazione</b>
<b>11 01 09*</b>	<b>fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>11 01 10</b>	<b>fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09</b>
<b>11 01 11*</b>	<b>soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>11 01 12</b>	<b>soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11</b>

<b>11 01 13*</b>	<b>rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose</b>
<b>11 01 14</b>	<b>rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13</b>
<b>11 01 15*</b>	<b>eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>11 01 16*</b>	<b>resine a scambio ionico saturate o esaurite</b>
<b>11 01 98*</b>	<b>altri rifiuti contenenti sostanze pericolose</b>
<b>11 01 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>11 03</b>	<b>rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento</b>
<b>11 03 01*</b>	<b>rifiuti contenenti cianuro</b>
<b>11 03 02*</b>	<b>altri rifiuti</b>
<b>12</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</b>
<b>12 01</b>	<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>
<b>12 01 05</b>	<b>limatura e trucioli di materiali plastici</b>
<b>12 01 06*</b>	<b>oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)</b>
<b>12 01 07*</b>	<b>oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)</b>
<b>12 01 08*</b>	<b>emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni</b>
<b>12 01 09*</b>	<b>emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni</b>
<b>12 01 10*</b>	<b>oli sintetici per macchinari</b>
<b>12 01 12*</b>	<b>cere e grassi esauriti</b>
<b>12 01 14*</b>	<b>fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>12 01 15</b>	<b>fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14</b>
<b>12 01 19*</b>	<b>oli per macchinari, facilmente biodegradabili</b>
<b>12 01 20*</b>	<b>corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>12 03</b>	<b>rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)</b>
<b>12 03 01*</b>	<b>soluzioni acquose di lavaggio</b>
<b>12 03 02*</b>	<b>rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore</b>
<b>13</b>	<b>Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)</b>
<b>13 01</b>	<b>scarti di oli per circuiti idraulici</b>
<b>13 01 01*</b>	<b>oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)</b>
<b>13 01 04*</b>	<b>emulsioni clorurate</b>
<b>13 01 05*</b>	<b>emulsioni non clorurate</b>
<b>13 01 09*</b>	<b>oli minerali per circuiti idraulici, clorurati</b>
<b>13 01 10*</b>	<b>oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati</b>
<b>13 01 11*</b>	<b>oli sintetici per circuiti idraulici</b>
<b>13 01 12*</b>	<b>oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili</b>
<b>13 01 13*</b>	<b>altri oli per circuiti idraulici</b>
<b>13 02</b>	<b>scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti</b>
<b>13 02 04*</b>	<b>scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati</b>
<b>13 02 05*</b>	<b>scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati</b>
<b>13 02 06*</b>	<b>scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione</b>
<b>13 02 07*</b>	<b>olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile</b>
<b>13 02 08*</b>	<b>altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione</b>

<b>13 03</b>	<b><i>oli isolanti e termoconduttori di scarto</i></b>
<b>13 03 01*</b>	<b><i>oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB</i></b>
<b>13 03 06*</b>	<b><i>oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01</i></b>
<b>13 03 07*</b>	<b><i>oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati</i></b>
<b>13 03 08*</b>	<b><i>oli sintetici isolanti e termoconduttori</i></b>
<b>13 03 09*</b>	<b><i>oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili</i></b>
<b>13 03 10*</b>	<b><i>altri oli isolanti e termoconduttori</i></b>
<b>13 04</b>	<b><i>oli di sentina</i></b>
<b>13 04 01*</b>	<b><i>oli di sentina della navigazione interna</i></b>
<b>13 04 02*</b>	<b><i>oli di sentina delle fognature dei moli</i></b>
<b>13 04 03*</b>	<b><i>altri oli di sentina della navigazione</i></b>
<b>13 05</b>	<b><i>prodotti di separazione olio/acqua</i></b>
<b>13 05 01*</b>	<b><i>rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua</i></b>
<b>13 05 02*</b>	<b><i>fanghi di prodotti di separazione olio/acqua</i></b>
<b>13 05 03*</b>	<b><i>fanghi da collettori</i></b>
<b>13 05 06*</b>	<b><i>oli prodotti dalla separazione olio/acqua</i></b>
<b>13 05 07*</b>	<b><i>acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua</i></b>
<b>13 05 08*</b>	<b><i>miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua</i></b>
<b>13 07</b>	<b><i>rifiuti di carburanti liquidi</i></b>
<b>13 07 01*</b>	<b><i>olio combustibile e carburante diesel</i></b>
<b>13 07 02*</b>	<b><i>petrolio</i></b>
<b>13 07 03*</b>	<b><i>altri carburanti (comprese le miscele)</i></b>
<b>13 08</b>	<b><i>rifiuti di oli non specificati altrimenti</i></b>
<b>13 08 01*</b>	<b><i>fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione</i></b>
<b>13 08 02*</b>	<b><i>altre emulsioni</i></b>
<b>13 08 99*</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>14</b>	<b><i>Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)</i></b>
<b>14 06</b>	<b><i>solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto</i></b>
<b>14 06 01*</b>	<b><i>clorofluorocarburi, HCFC, HFC</i></b>
<b>14 06 02*</b>	<b><i>altri solventi e miscele di solventi, alogenati</i></b>
<b>14 06 03*</b>	<b><i>altri solventi e miscele di solventi</i></b>
<b>14 06 04*</b>	<b><i>fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati</i></b>
<b>14 06 05*</b>	<b><i>fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi</i></b>
<b>15</b>	<b><i>Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</i></b>
<b>15 01</b>	<b><i>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i></b>
<b>15 01 10*</b>	<b><i>imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze</i></b>
<b>15 01 11*</b>	<b><i>imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti</i></b>
<b>15 02</b>	<b><i>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</i></b>
<b>15 02 02*</b>	<b><i>assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose</i></b>
<b>15 02 03</b>	<b><i>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02</i></b>
<b>16</b>	<b><i>Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</i></b>

<b>16 01</b>	<b>veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</b>
<b>16 01 03</b>	<b>pneumatici fuori uso</b>
<b>16 01 07*</b>	<b>filtri dell'olio</b>
<b>16 01 08*</b>	<b>componenti contenenti mercurio</b>
<b>16 01 11*</b>	<b>pastiglie per freni, contenenti amianto</b>
<b>16 01 12</b>	<b>pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11</b>
<b>16 01 13*</b>	<b>liquidi per freni</b>
<b>16 01 14*</b>	<b>liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose</b>
<b>16 01 15</b>	<b>liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14</b>
<b>16 01 16</b>	<b>serbatoi per gas liquido</b>
<b>16 01 17</b>	<b>metalli ferrosi</b>
<b>16 01 18</b>	<b>metalli non ferrosi</b>
<b>16 01 19</b>	<b>plastica</b>
<b>16 01 20</b>	<b>vetro</b>
<b>16 01 21*</b>	<b>componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14</b>
<b>16 01 22</b>	<b>componenti non specificati altrimenti</b>
<b>16 01 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>16 02</b>	<b>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>
<b>16 02 10*</b>	<b>apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09</b>
<b>16 02 15*</b>	<b>componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso</b>
<b>16 03</b>	<b>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>
<b>16 03 03*</b>	<b>rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>16 03 04</b>	<b>rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03</b>
<b>16 03 05*</b>	<b>rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>16 03 06</b>	<b>rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05</b>
<b>16 05</b>	<b>gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto</b>
<b>16 05 04*</b>	<b>gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose</b>
<b>16 05 05</b>	<b>gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04</b>
<b>16 05 06*</b>	<b>sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio</b>
<b>16 05 07*</b>	<b>sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose</b>
<b>16 05 08*</b>	<b>sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose</b>
<b>16 05 09</b>	<b>sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08</b>
<b>16 07</b>	<b>rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)</b>
<b>16 07 08*</b>	<b>rifiuti contenenti olio</b>
<b>16 07 09*</b>	<b>rifiuti contenenti altre sostanze pericolose</b>
<b>16 07 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>16 08</b>	<b>catalizzatori esauriti</b>
<b>16 08 01</b>	<b>catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)</b>
<b>16 08 02*</b>	<b>catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi</b>

<b>16 08 03</b>	<b><i>catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti</i></b>
<b>16 08 04</b>	<b><i>catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)</i></b>
<b>16 08 05*</b>	<b><i>catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico</i></b>
<b>16 08 06*</b>	<b><i>liquidi esauriti usati come catalizzatori</i></b>
<b>16 08 07*</b>	<b><i>catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose</i></b>
<b>16 09</b>	<b><i>sostanze ossidanti</i></b>
<b>16 09 03*</b>	<b><i>perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno</i></b>
<b>16 09 04*</b>	<b><i>sostanze ossidanti non specificate altrimenti</i></b>
<b>16 10</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito</i></b>
<b>16 10 01*</b>	<b><i>soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>16 10 02</b>	<b><i>soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01</i></b>
<b>16 10 03*</b>	<b><i>concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>16 10 04</b>	<b><i>concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03</i></b>
<b>16 11</b>	<b><i>scarti di rivestimenti e materiali refrattari</i></b>
<b>16 11 01*</b>	<b><i>rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>16 11 03*</b>	<b><i>altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>17</b>	<b><i>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</i></b>
<b>17 01</b>	<b><i>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</i></b>
<b>17 01 06*</b>	<b><i>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>17 02</b>	<b><i>legno, vetro e plastica</i></b>
<b>17 02 04*</b>	<b><i>vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati</i></b>
<b>17 03</b>	<b><i>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</i></b>
<b>17 03 01*</b>	<b><i>miscele bituminose contenenti catrame di carbone</i></b>
<b>17 03 02</b>	<b><i>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</i></b>
<b>17 03 03*</b>	<b><i>catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</i></b>
<b>17 05</b>	<b><i>terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</i></b>
<b>17 05 03*</b>	<b><i>terra e rocce, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>17 05 05*</b>	<b><i>fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose</i></b>
<b>17 05 07*</b>	<b><i>pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose</i></b>
<b>18</b>	<b><i>Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)</i></b>
<b>18 01</b>	<b><i>rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i></b>
<b>18 01 03*</b>	<b><i>rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</i></b>
<b>18 01 04</b>	<b><i>rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)</i></b>
<b>18 01 06*</b>	<b><i>sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>18 01 07</b>	<b><i>sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06</i></b>
<b>18 01 08*</b>	<b><i>medicinali citotossici e citostatici</i></b>
<b>18 01 09</b>	<b><i>medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08</i></b>

<b>18 01 10*</b>	<b>rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici</b>
<b>18 02</b>	<b>rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</b>
<b>18 02 02*</b>	<b>rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</b>
<b>18 02 03</b>	<b>rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</b>
<b>18 02 05*</b>	<b>sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose</b>
<b>18 02 06</b>	<b>sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05</b>
<b>18 02 07*</b>	<b>medicinali citotossici e citostatici</b>
<b>18 02 08</b>	<b>medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07</b>
<b>19</b>	<b>Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</b>
<b>19 01</b>	<b>rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</b>
<b>19 01 05*</b>	<b>residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</b>
<b>19 01 10*</b>	<b>carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi</b>
<b>19 01 17*</b>	<b>rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 01 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>19 02</b>	<b>rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</b>
<b>19 02 03</b>	<b>miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi</b>
<b>19 02 04*</b>	<b>miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso</b>
<b>19 02 07*</b>	<b>oli e concentrati prodotti da processi di separazione</b>
<b>19 02 08*</b>	<b>rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 02 09*</b>	<b>rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 02 10</b>	<b>rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09</b>
<b>19 02 11*</b>	<b>altri rifiuti contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 02 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>19 03</b>	<b>rifiuti stabilizzati/solidificati (4)</b>
<b>19 03 04*</b>	<b>rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati</b>
<b>19 03 05</b>	<b>rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04</b>
<b>19 03 06*</b>	<b>rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati</b>
<b>19 05</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</b>
<b>19 05 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>19 06</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>
<b>19 06 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>19 07</b>	<b>percolato di discarica</b>
<b>19 07 02*</b>	<b>percolato di discarica, contenente sostanze pericolose</b>
<b>19 08</b>	<b>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>
<b>19 08 05</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane</b>
<b>19 08 06*</b>	<b>resine a scambio ionico saturate o esaurite</b>
<b>19 08 07*</b>	<b>soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico</b>
<b>19 08 08*</b>	<b>rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>19 08 09*</b>	<b>miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente</b>

	<b><i>oli e grassi commestibili</i></b>
<b>19 08 10*</b>	<b><i>miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09</i></b>
<b>19 08 11*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>19 08 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11</i></b>
<b>19 08 13*</b>	<b><i>fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali</i></b>
<b>19 08 14</b>	<b><i>fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13</i></b>
<b>19 08 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>19 09</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</i></b>
<b>19 09 01</b>	<b><i>rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari</i></b>
<b>19 09 02</b>	<b><i>fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua</i></b>
<b>19 09 03</b>	<b><i>fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione</i></b>
<b>19 09 04</b>	<b><i>carbone attivo esaurito</i></b>
<b>19 09 05</b>	<b><i>resine a scambio ionico saturate o esaurite</i></b>
<b>19 09 06</b>	<b><i>soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico</i></b>
<b>19 09 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>19 10</b>	<b><i>rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</i></b>
<b>19 10 03*</b>	<b><i>fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>19 10 04</b>	<b><i>fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03</i></b>
<b>19 11</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</i></b>
<b>19 11 01*</b>	<b><i>filtri di argilla esauriti</i></b>
<b>19 11 02*</b>	<b><i>catrami acidi</i></b>
<b>19 11 03*</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi</i></b>
<b>19 11 04*</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi</i></b>
<b>19 11 05*</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>19 11 06</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05</i></b>
<b>19 11 07*</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi</i></b>
<b>19 11 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>19 12</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</i></b>
<b>19 12 06*</b>	<b><i>legno contenente sostanze pericolose</i></b>
<b>19 12 11*</b>	<b><i>altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>19 13</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</i></b>
<b>19 13 01*</b>	<b><i>rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>19 13 02</b>	<b><i>rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01</i></b>
<b>19 13 03*</b>	<b><i>fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>19 13 04</b>	<b><i>fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03</i></b>
<b>19 13 05*</b>	<b><i>fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose</i></b>

<b>19 13 06</b>	<b><i>fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05</i></b>
<b>19 13 07*</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>19 13 08</b>	<b><i>rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07</i></b>
<b>20</b>	<b><i>Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</i></b>
<b>20 01</b>	<b><i>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</i></b>
<b>20 01 13*</b>	<b><i>solventi</i></b>
<b>20 01 17*</b>	<b><i>prodotti fotochimici</i></b>
<b>20 01 19*</b>	<b><i>pesticidi</i></b>
<b>20 01 25</b>	<b><i>oli e grassi commestibili</i></b>
<b>20 01 26*</b>	<b><i>oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25</i></b>
<b>20 01 27*</b>	<b><i>vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>20 01 28</b>	<b><i>vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27</i></b>
<b>20 01 29*</b>	<b><i>detergenti contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>20 01 30</b>	<b><i>detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29</i></b>
<b>20 01 31*</b>	<b><i>medicinali citotossici e citostatici</i></b>
<b>20 01 32</b>	<b><i>medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31</i></b>
<b>20 01 41</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere</i></b>

**A.4 Codici CER dei rifiuti da C&D inviabili a impianti di recupero inerti**

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>17</b>	<b>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</b>
<b>17 01</b>	<b>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</b>
<b>17 01 01</b>	<b>cemento</b>
<b>17 01 02</b>	<b>mattoni</b>
<b>17 01 03</b>	<b>mattonelle e ceramiche</b>
<b>17 01 06*</b>	<b>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>17 01 07</b>	<b>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</b>
<b>17 02</b>	<b>legno, vetro e plastica</b>
<b>17 02 01</b>	<b>legno</b>
<b>17 02 02</b>	<b>vetro</b>
<b>17 02 03</b>	<b>plastica</b>
<b>17 02 04*</b>	<b>vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati</b>
<b>17 03</b>	<b>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</b>
<b>17 03 01*</b>	<b>miscele bituminose contenenti catrame di carbone</b>
<b>17 03 02</b>	<b>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</b>
<b>17 03 03*</b>	<b>catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</b>
<b>17 04</b>	<b>metalli (incluse le loro leghe)</b>
<b>17 04 01</b>	<b>rame, bronzo, ottone</b>
<b>17 04 02</b>	<b>alluminio</b>
<b>17 04 03</b>	<b>piombo</b>
<b>17 04 04</b>	<b>zinco</b>
<b>17 04 05</b>	<b>ferro e acciaio</b>
<b>17 04 06</b>	<b>stagno</b>
<b>17 04 07</b>	<b>metalli misti</b>
<b>17 04 09*</b>	<b>rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose</b>
<b>17 04 10*</b>	<b>cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose</b>
<b>17 04 11</b>	<b>cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10</b>
<b>17 05</b>	<b>terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</b>
<b>17 05 03*</b>	<b>terra e rocce, contenenti sostanze pericolose</b>
<b>17 05 04</b>	<b>terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</b>
<b>17 05 05*</b>	<b>fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose</b>
<b>17 05 06</b>	<b>fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05</b>
<b>17 05 07*</b>	<b>pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose</b>
<b>17 05 08</b>	<b>pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07</b>
<b>17 06</b>	<b>materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</b>
<b>17 06 01*</b>	<b>materiali isolanti contenenti amianto</b>
<b>17 06 03*</b>	<b>altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose</b>
<b>17 06 04</b>	<b>materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03</b>

<b>17 06 05*</b>	<b>materiali da costruzione contenenti amianto<sup>(1)</sup></b>
<b>17 08</b>	<b>materiali da costruzione a base di gesso</b>
<b>17 08 01*</b>	<b>materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose</b>
<b>17 08 02</b>	<b>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</b>
<b>17 09</b>	<b>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>
<b>17 09 01*</b>	<b>rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio</b>
<b>17 09 02*</b>	<b>rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)</b>
<b>17 09 03*</b>	<b>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose</b>
<b>17 09 04</b>	<b>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</b>

**A.5 Codici CER dei rifiuti inviabili a impianti di rigenerazione oli usati**

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>13</b>	<b>Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)</b>
<b>13 01</b>	<b>scarti di oli per circuiti idraulici</b>
<b>13 01 01*</b>	<b>oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)</b>
<b>13 01 04*</b>	<b>emulsioni clorurate</b>
<b>13 01 05*</b>	<b>emulsioni non clorurate</b>
<b>13 01 09*</b>	<b>oli minerali per circuiti idraulici, clorurati</b>
<b>13 01 10*</b>	<b>oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati</b>
<b>13 01 11*</b>	<b>oli sintetici per circuiti idraulici</b>
<b>13 01 12*</b>	<b>oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili</b>
<b>13 01 13*</b>	<b>altri oli per circuiti idraulici</b>
<b>13 02</b>	<b>scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti</b>
<b>13 02 04*</b>	<b>scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati</b>
<b>13 02 05*</b>	<b>scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati</b>
<b>13 02 06*</b>	<b>scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione</b>
<b>13 02 07*</b>	<b>olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile</b>
<b>13 02 08*</b>	<b>altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione</b>
<b>13 03</b>	<b>oli isolanti e termoconduttori di scarto</b>
<b>13 03 01*</b>	<b>oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB</b>
<b>13 03 06*</b>	<b>oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01</b>
<b>13 03 07*</b>	<b>oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati</b>
<b>13 03 08*</b>	<b>oli sintetici isolanti e termoconduttori</b>
<b>13 03 09*</b>	<b>oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili</b>
<b>13 03 10*</b>	<b>altri oli isolanti e termoconduttori</b>
<b>13 04</b>	<b>oli di sentina</b>
<b>13 04 01*</b>	<b>oli di sentina della navigazione interna</b>
<b>13 04 02*</b>	<b>oli di sentina delle fognature dei moli</b>
<b>13 04 03*</b>	<b>altri oli di sentina della navigazione</b>
<b>13 05</b>	<b>prodotti di separazione olio/acqua</b>
<b>13 05 01*</b>	<b>rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua</b>
<b>13 05 02*</b>	<b>fanghi di prodotti di separazione olio/acqua</b>
<b>13 05 03*</b>	<b>fanghi da collettori</b>
<b>13 05 06*</b>	<b>oli prodotti dalla separazione olio/acqua</b>
<b>13 05 07*</b>	<b>acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua</b>
<b>13 05 08*</b>	<b>miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua</b>
<b>13 07</b>	<b>rifiuti di carburanti liquidi</b>
<b>13 07 01*</b>	<b>olio combustibile e carburante diesel</b>
<b>13 07 02*</b>	<b>petrolio</b>
<b>13 07 03*</b>	<b>altri carburanti (comprese le miscele)</b>
<b>13 08</b>	<b>rifiuti di oli non specificati altrimenti</b>
<b>13 08 01*</b>	<b>fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione</b>

<b>13 08 02*</b>	<b><i>altre emulsioni</i></b>
<b>13 08 99*</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>

**A.6 Codici CER dei rifiuti inviabili a impianti di recupero solventi esausti**

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>14</b>	<b><i>Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)</i></b>
<b>14 06</b>	<b><i>solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto</i></b>
<b>14 06 01*</b>	<b><i>clorofluorocarburi, HCFC, HFC</i></b>
<b>14 06 02*</b>	<b><i>altri solventi e miscele di solventi, alogenati</i></b>
<b>14 06 03*</b>	<b><i>altri solventi e miscele di solventi</i></b>
<b>14 06 04*</b>	<b><i>fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati</i></b>
<b>14 06 05*</b>	<b><i>fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi</i></b>

**A.7 Codici CER dei rifiuti inviabili a impianti di trattamento rifiuti sanitari**

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>18</b>	<b><i>Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)</i></b>
<b>18 01</b>	<b><i>rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i></b>
<b>18 01 01</b>	<b><i>oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)</i></b>
<b>18 01 02</b>	<b><i>parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)</i></b>
<b>18 01 03*</b>	<b><i>rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</i></b>
<b>18 01 04</b>	<b><i>rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)</i></b>
<b>18 01 06*</b>	<b><i>sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>18 01 07</b>	<b><i>sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06</i></b>
<b>18 01 08*</b>	<b><i>medicinali citotossici e citostatici</i></b>
<b>18 01 09</b>	<b><i>medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08</i></b>
<b>18 01 10*</b>	<b><i>rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici</i></b>
<b>18 02</b>	<b><i>rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</i></b>
<b>18 02 01</b>	<b><i>oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)</i></b>
<b>18 02 02*</b>	<b><i>rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</i></b>
<b>18 02 03</b>	<b><i>rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</i></b>
<b>18 02 05*</b>	<b><i>sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>18 02 06</b>	<b><i>sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05</i></b>
<b>18 02 07*</b>	<b><i>medicinali citotossici e citostatici</i></b>
<b>18 02 08</b>	<b><i>medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07</i></b>

**A.8 Codici CER dei rifiuti inviabili a operazioni di recupero/riciclo secondo il DM 5/2/1998**

## 1. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>15 01 01</b>	<b>imballaggi in carta e cartone</b>
<b>15 01 05</b>	<b>imballaggi in materiali compositi</b>
<b>15 01 06</b>	<b>imballaggi in materiali misti</b>
<b>15 02 03</b>	<b>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02</b>
<b>20 01 01</b>	<b>carta e cartone</b>

## 2. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>10 11 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>15 01 07</b>	<b>imballaggi in vetro</b>
<b>16 01 20</b>	<b>vetro</b>
<b>17 02 02</b>	<b>vetro</b>
<b>19 12 05</b>	<b>vetro</b>
<b>20 01 02</b>	<b>vetro</b>

## 3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERSIBILE

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>09 01 07</b>	<b>carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento</b>
<b>10 02 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>10 07 01</b>	<b>scorie della produzione primaria e secondaria</b>
<b>10 08 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>11 02 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>11 05 01</b>	<b>zinco solido</b>
<b>11 05 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>12 01 01</b>	<b>limatura e trucioli di materiali ferrosi</b>
<b>12 01 02</b>	<b>polveri e particolato di materiali ferrosi</b>
<b>12 01 03</b>	<b>limatura e trucioli di materiali non ferrosi</b>
<b>12 01 04</b>	<b>polveri e particolato di materiali non ferrosi</b>
<b>12 01 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>15 01 04</b>	<b>imballaggi metallici</b>
<b>15 01 05</b>	<b>imballaggi in materiali compositi</b>
<b>15 01 06</b>	<b>imballaggi in materiali misti</b>
<b>15 02 03</b>	<b>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02</b>
<b>16 01 17</b>	<b>metalli ferrosi</b>
<b>16 06 05</b>	<b>altre batterie ed accumulatori</b>
<b>16 11 02</b>	<b>rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01</b>

<b>16 11 04</b>	<b>altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03</b>
<b>17 04 01</b>	<b>rame, bronzo, ottone</b>
<b>17 04 02</b>	<b>alluminio</b>
<b>17 04 03</b>	<b>piombo</b>
<b>17 04 04</b>	<b>zinco</b>
<b>17 04 05</b>	<b>ferro e acciaio</b>
<b>17 04 06</b>	<b>stagno</b>
<b>17 04 07</b>	<b>metalli misti</b>
<b>19 01 02</b>	<b>materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti</b>
<b>19 01 18</b>	<b>rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17</b>
<b>19 08 12</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11</b>
<b>19 08 14</b>	<b>fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13</b>
<b>19 10 02</b>	<b>rifiuti di metalli non ferrosi</b>
<b>19 12 02</b>	<b>metalli ferrosi</b>
<b>19 12 03</b>	<b>metalli non ferrosi</b>
<b>20 01 34</b>	<b>batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33</b>
<b>20 01 40</b>	<b>metallo</b>

#### 4. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>06 09 02</b>	<b>scorie fosforose</b>
<b>10 02 01</b>	<b>rifiuti del trattamento delle scorie</b>
<b>10 02 02</b>	<b>scorie non trattate</b>
<b>10 03 05</b>	<b>rifiuti di allumina</b>
<b>10 06 01</b>	<b>scorie della produzione primaria e secondaria</b>
<b>10 06 02</b>	<b>impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria</b>
<b>10 06 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>10 07 01</b>	<b>scorie della produzione primaria e secondaria</b>
<b>10 08 09</b>	<b>altre scorie</b>
<b>10 08 11</b>	<b>impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10</b>
<b>10 09 03</b>	<b>scorie di fusione</b>
<b>10 10 03</b>	<b>scorie di fusione</b>
<b>11 02 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>11 05 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>

#### 5. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>10 02 01</b>	<b>rifiuti del trattamento delle scorie</b>
<b>10 02 02</b>	<b>scorie non trattate</b>
<b>10 02 10</b>	<b>scaglie di laminazione</b>

<b>10 06 99</b>	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
<b>10 10 03</b>	<i>scorie di fusione</i>
<b>10 10 10</b>	<i>polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09</i>
<b>10 10 12</b>	<i>altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11</i>
<b>10 10 99</b>	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
<b>11 01 14</b>	<i>rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13</i>
<b>11 02 06</b>	<i>rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05</i>
<b>11 02 99</b>	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
<b>12 01 01</b>	<i>limatura e trucioli di materiali ferrosi</i>
<b>12 01 02</b>	<i>polveri e particolato di materiali ferrosi</i>
<b>12 01 03</b>	<i>limatura e trucioli di materiali non ferrosi</i>
<b>12 01 04</b>	<i>polveri e particolato di materiali non ferrosi</i>
<b>12 01 08*</b>	<i>emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni</i>
<b>12 01 99</b>	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
<b>16 01 06</b>	<i>veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose</i>
<b>16 01 16</b>	<i>serbatoi per gas liquido</i>
<b>16 01 17</b>	<i>metalli ferrosi</i>
<b>16 01 18</b>	<i>metalli non ferrosi</i>
<b>16 01 22</b>	<i>componenti non specificati altrimenti</i>
<b>16 02 11*</b>	<i>apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC</i>
<b>16 02 14</b>	<i>apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13</i>
<b>16 02 16</b>	<i>componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15</i>
<b>16 08 01</b>	<i>catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)</i>
<b>16 08 03</b>	<i>catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti</i>
<b>16 08 04</b>	<i>catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)</i>
<b>17 04 01</b>	<i>rame, bronzo, ottone</i>
<b>17 04 02</b>	<i>alluminio</i>
<b>17 04 11</b>	<i>cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10</i>
<b>20 01 23*</b>	<i>apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi</i>
<b>20 01 36</b>	<i>apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35</i>
<b>20 01 40</b>	<i>metallo</i>

## 6. RIFIUTI DI PLASTICHE

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>02 01 04</b>	<i>rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</i>
<b>07 01 99</b>	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
<b>07 02 12</b>	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11</i>

<b>07 02 13</b>	<b><i>rifiuti plastici</i></b>
<b>07 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 11 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>12 01 05</b>	<b><i>limatura e trucioli di materiali plastici</i></b>
<b>15 01 02</b>	<b><i>imballaggi in plastica</i></b>
<b>16 01 19</b>	<b><i>plastica</i></b>
<b>16 02 16</b>	<b><i>componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15</i></b>
<b>16 03 06</b>	<b><i>rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05</i></b>
<b>19 09 05</b>	<b><i>resine a scambio ionico saturate o esaurite</i></b>
<b>19 12 04</b>	<b><i>plastica e gomma</i></b>
<b>19 12 11*</b>	<b><i>altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>20 01 39</b>	<b><i>plastica</i></b>

## 7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>01 01 02</b>	<b><i>rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi</i></b>
<b>01 03 08</b>	<b><i>polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07</i></b>
<b>01 03 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>01 04 08</b>	<b><i>scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i></b>
<b>01 04 10</b>	<b><i>polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i></b>
<b>01 04 13</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i></b>
<b>01 05 04</b>	<b><i>fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci</i></b>
<b>01 05 05*</b>	<b><i>fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli</i></b>
<b>01 05 07</b>	<b><i>fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06</i></b>
<b>02 01 02</b>	<b><i>scarti di tessuti animali</i></b>
<b>02 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>02 02 03</b>	<b><i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i></b>
<b>02 04 01</b>	<b><i>terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole</i></b>
<b>02 04 02</b>	<b><i>carbonato di calcio fuori specifica</i></b>
<b>02 04 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>02 07 01</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima</i></b>
<b>02 07 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>05 01 10</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09</i></b>
<b>05 06 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 03 14</b>	<b><i>sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13</i></b>
<b>06 03 16</b>	<b><i>ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15</i></b>
<b>06 03 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 04 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>

<b>06 05 03</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02</i></b>
<b>06 08 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 13 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 07 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11</i></b>
<b>10 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 02 08</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07</i></b>
<b>10 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 09 06</b>	<b><i>forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05</i></b>
<b>10 09 08</b>	<b><i>forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07</i></b>
<b>10 09 10</b>	<b><i>polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09</i></b>
<b>10 09 12</b>	<b><i>altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11</i></b>
<b>10 10 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 12 01</b>	<b><i>scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico</i></b>
<b>10 12 03</b>	<b><i>polveri e particolato</i></b>
<b>10 12 06</b>	<b><i>stampi di scarto</i></b>
<b>10 12 08</b>	<b><i>scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</i></b>
<b>10 12 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>10 13 04</b>	<b><i>rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce</i></b>
<b>10 13 11</b>	<b><i>rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10</i></b>
<b>10 13 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>12 01 01</b>	<b><i>limatura e trucioli di materiali ferrosi</i></b>
<b>12 01 02</b>	<b><i>polveri e particolato di materiali ferrosi</i></b>
<b>12 01 03</b>	<b><i>limatura e trucioli di materiali non ferrosi</i></b>
<b>12 01 04</b>	<b><i>polveri e particolato di materiali non ferrosi</i></b>
<b>12 01 17</b>	<b><i>materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16</i></b>
<b>12 01 21</b>	<b><i>corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20</i></b>
<b>16 02 16</b>	<b><i>componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15</i></b>
<b>16 08 01</b>	<b><i>catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)</i></b>
<b>16 08 03</b>	<b><i>catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti</i></b>
<b>16 08 04</b>	<b><i>catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)</i></b>
<b>16 11 02</b>	<b><i>rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01</i></b>
<b>16 11 04</b>	<b><i>altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03</i></b>

<b>16 11 06</b>	<b><i>rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05</i></b>
<b>17 01 01</b>	<b><i>cemento</i></b>
<b>17 01 02</b>	<b><i>mattoni</i></b>
<b>17 01 03</b>	<b><i>mattonelle e ceramiche</i></b>
<b>17 01 07</b>	<b><i>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</i></b>
<b>17 03 02</b>	<b><i>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</i></b>
<b>17 05 04</b>	<b><i>terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</i></b>
<b>17 05 06</b>	<b><i>fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05</i></b>
<b>17 06 04</b>	<b><i>materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03</i></b>
<b>17 08 02</b>	<b><i>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</i></b>
<b>17 09 04</b>	<b><i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i></b>
<b>20 01 30</b>	<b><i>detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29</i></b>
<b>20 03 01</b>	<b><i>rifiuti urbani non differenziati</i></b>
<b>20 03 03</b>	<b><i>residui della pulizia stradale</i></b>

#### 8. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DELL'UTILIZZO DEL CUOIO E RIFIUTI TESSILI

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>04 01 08</b>	<b><i>cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo</i></b>
<b>04 01 09</b>	<b><i>rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura</i></b>
<b>04 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>04 02 09</b>	<b><i>rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)</i></b>
<b>04 02 10</b>	<b><i>materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)</i></b>
<b>04 02 21</b>	<b><i>rifiuti da fibre tessili grezze</i></b>
<b>04 02 22</b>	<b><i>rifiuti da fibre tessili lavorate</i></b>
<b>16 01 22</b>	<b><i>componenti non specificati altrimenti</i></b>
<b>19 12 08</b>	<b><i>prodotti tessili</i></b>
<b>20 01 10</b>	<b><i>abbigliamento</i></b>
<b>20 01 11</b>	<b><i>prodotti tessili</i></b>

#### 9. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>03 01 01</b>	<b><i>scarti di corteccia e sughero</i></b>
<b>03 01 04*</b>	<b><i>segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose</i></b>
<b>03 01 05</b>	<b><i>segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04</i></b>
<b>03 01 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>15 01 03</b>	<b><i>imballaggi in legno</i></b>
<b>17 02 01</b>	<b><i>legno</i></b>
<b>17 02 04*</b>	<b><i>vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati</i></b>
<b>19 12 07</b>	<b><i>legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06</i></b>

<b>20 01 38</b>	<b>legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37</b>
<b>20 03 01</b>	<b>rifiuti urbani non differenziati</b>
<b>17 09 03*</b>	<b>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose</b>

## 10. RIFIUTI SOLIDI IN CAUCCIU' E GOMMA

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>07 02 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>16 01 03</b>	<b>pneumatici fuori uso</b>
<b>16 03 06</b>	<b>rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05</b>

## 11. RIFIUTI DERIVATI DALL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>02 02 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>02 03 03</b>	<b>rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente</b>
<b>02 03 04</b>	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b>
<b>02 03 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>02 07 02</b>	<b>rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche</b>
<b>02 07 03</b>	<b>rifiuti prodotti dai trattamenti chimici</b>
<b>02 07 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>04 01 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>04 02 21</b>	<b>rifiuti da fibre tessili grezze</b>
<b>06 03 14</b>	<b>sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13</b>
<b>20 01 25</b>	<b>oli e grassi commestibili</b>

## 12. FANGHI

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>01 01 02</b>	<b>rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi</b>
<b>01 04 09</b>	<b>scarti di sabbia e argilla</b>
<b>01 04 10</b>	<b>polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</b>
<b>01 04 12</b>	<b>sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11</b>
<b>01 04 13</b>	<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</b>
<b>03 01 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>03 03 02</b>	<b>fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)</b>
<b>03 03 05</b>	<b>fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta</b>
<b>03 03 09</b>	<b>fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio</b>
<b>03 03 10</b>	<b>scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica</b>
<b>03 03 11</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10</b>
<b>03 03 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>04 01 06</b>	<b>fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo</b>
<b>04 02 20</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19</b>

<b>05 01 10</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09</i></b>
<b>06 05 03</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02</i></b>
<b>06 13 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 01 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11</i></b>
<b>07 02 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11</i></b>
<b>07 03 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11</i></b>
<b>07 04 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11</i></b>
<b>07 05 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11</i></b>
<b>07 06 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11</i></b>
<b>07 07 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11</i></b>
<b>08 02 02</b>	<b><i>fanghi acquosi contenenti materiali ceramici</i></b>
<b>08 02 03</b>	<b><i>sospensioni acquose contenenti materiali ceramici</i></b>
<b>10 01 21</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20</i></b>
<b>10 02 08</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07</i></b>
<b>10 02 12</b>	<b><i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11</i></b>
<b>10 02 14</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13</i></b>
<b>10 02 15</b>	<b><i>altri fanghi e residui di filtrazione</i></b>
<b>10 11 03</b>	<b><i>scarti di materiali in fibra a base di vetro</i></b>
<b>10 12 03</b>	<b><i>polveri e particolato</i></b>
<b>10 12 05</b>	<b><i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</i></b>
<b>10 12 10</b>	<b><i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09</i></b>
<b>10 12 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>

13. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>01 04 10</b>	<b><i>polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i></b>
<b>03 03 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>06 03 14</b>	<b><i>sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13</i></b>
<b>06 03 16</b>	<b><i>ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15</i></b>
<b>06 05 03</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02</i></b>
<b>06 13 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>07 02 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11</i></b>
<b>07 05 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>08 02 01</b>	<b><i>polveri di scarto di rivestimenti</i></b>

<b>08 02 03</b>	<b>sospensioni acquose contenenti materiali ceramici</b>
<b>09 01 10</b>	<b>macchine fotografiche monouso senza batterie</b>
<b>10 01 01</b>	<b>ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)</b>
<b>10 01 02</b>	<b>ceneri leggere di carbone</b>
<b>10 01 03</b>	<b>ceneri leggere di torba e di legno non trattato</b>
<b>10 01 17</b>	<b>ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16</b>
<b>10 02 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>10 03 24</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23</b>
<b>10 12 03</b>	<b>polveri e particolato</b>
<b>15 01 02</b>	<b>imballaggi in plastica</b>
<b>15 01 04</b>	<b>imballaggi metallici</b>
<b>15 01 06</b>	<b>imballaggi in materiali misti</b>
<b>16 05 04*</b>	<b>gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose</b>
<b>16 11 02</b>	<b>rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01</b>
<b>19 01 12</b>	<b>ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11</b>
<b>19 01 14</b>	<b>ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13</b>
<b>19 09 06</b>	<b>soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico</b>

14. RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI PER LA PRODUZIONE DI CDR

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>15 01 01</b>	<b>imballaggi in carta e cartone</b>
<b>15 01 02</b>	<b>imballaggi in plastica</b>
<b>15 01 03</b>	<b>imballaggi in legno</b>
<b>15 01 05</b>	<b>imballaggi in materiali compositi</b>
<b>15 01 06</b>	<b>imballaggi in materiali misti</b>
<b>16 01 03</b>	<b>pneumatici fuori uso</b>
<b>16 01 19</b>	<b>plastica</b>
<b>17 02 01</b>	<b>legno</b>
<b>17 02 03</b>	<b>plastica</b>
<b>20 02 03</b>	<b>altri rifiuti non biodegradabili</b>
<b>20 03 01</b>	<b>rifiuti urbani non differenziati</b>

15. RIFIUTI RECUPERABILI MEDIANTE PROCEDIMENTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>02 01 06</b>	<b>feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito</b>
<b>02 02 04</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>02 03 05</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>02 05 02</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>02 06 03</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>02 07 02</b>	<b>rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche</b>
<b>02 07 05</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>

<b>03 03 10</b>	<b>scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica</b>
<b>19 08 05</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane</b>
<b>20 01 08</b>	<b>rifiuti biodegradabili di cucine e mense</b>
<b>20 02 01</b>	<b>rifiuti biodegradabili</b>

## 16. RIFIUTI COMPOSTABILI

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>02 01 02</b>	<b>scarti di tessuti animali</b>
<b>02 01 03</b>	<b>scarti di tessuti vegetali</b>
<b>02 01 06</b>	<b>feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito</b>
<b>02 02 01</b>	<b>fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</b>
<b>02 02 04</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>02 03 01</b>	<b>fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti</b>
<b>02 03 04</b>	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b>
<b>02 03 05</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>02 04 03</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>02 05 01</b>	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b>
<b>02 05 02</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>02 06 03</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
<b>02 07 01</b>	<b>rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima</b>
<b>02 07 02</b>	<b>rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche</b>
<b>02 07 04</b>	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b>
<b>03 01 01</b>	<b>scarti di corteccia e sughero</b>
<b>03 01 05</b>	<b>segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04</b>
<b>03 01 99</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti</b>
<b>03 03 01</b>	<b>scarti di corteccia e legno</b>
<b>03 03 02</b>	<b>fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)</b>
<b>03 03 09</b>	<b>fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio</b>
<b>03 03 10</b>	<b>scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica</b>
<b>03 03 11</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10</b>
<b>04 01 07</b>	<b>fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo</b>
<b>04 02 21</b>	<b>rifiuti da fibre tessili grezze</b>
<b>10 01 01</b>	<b>ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)</b>
<b>10 01 02</b>	<b>ceneri leggere di carbone</b>
<b>10 01 03</b>	<b>ceneri leggere di torba e di legno non trattato</b>
<b>10 01 15</b>	<b>ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14</b>
<b>10 01 17</b>	<b>ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16</b>

<b>15 01 01</b>	<b><i>imballaggi in carta e cartone</i></b>
<b>15 01 03</b>	<b><i>imballaggi in legno</i></b>
<b>19 06 05</b>	<b><i>liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale</i></b>
<b>19 06 06</b>	<b><i>digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale</i></b>
<b>19 08 05</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane</i></b>
<b>19 08 12</b>	<b><i>fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11</i></b>
<b>19 08 14</b>	<b><i>fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13</i></b>
<b>20 01 01</b>	<b><i>carta e cartone</i></b>
<b>20 01 08</b>	<b><i>rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i></b>
<b>20 01 38</b>	<b><i>legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37</i></b>
<b>20 03 02</b>	<b><i>rifiuti dei mercati</i></b>

17. RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>15 01 01</b>	<b><i>imballaggi in carta e cartone</i></b>
<b>15 01 02</b>	<b><i>imballaggi in plastica</i></b>
<b>15 01 03</b>	<b><i>imballaggi in legno</i></b>
<b>15 01 05</b>	<b><i>imballaggi in materiali compositi</i></b>
<b>15 01 06</b>	<b><i>imballaggi in materiali misti</i></b>
<b>16 01 03</b>	<b><i>pneumatici fuori uso</i></b>
<b>16 01 19</b>	<b><i>plastica</i></b>
<b>17 02 01</b>	<b><i>legno</i></b>
<b>17 02 03</b>	<b><i>plastica</i></b>
<b>19 12 10</b>	<b><i>rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)</i></b>
<b>20 02 03</b>	<b><i>altri rifiuti non biodegradabili</i></b>
<b>20 03 01</b>	<b><i>rifiuti urbani non differenziati</i></b>

18. RIFIUTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>02 01 06</b>	<b><i>feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito</i></b>
<b>02 02 02</b>	<b><i>scarti di tessuti animali</i></b>
<b>02 02 03</b>	<b><i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i></b>
<b>02 02 99</b>	<b><i>rifiuti non specificati altrimenti</i></b>
<b>02 07 02</b>	<b><i>rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche</i></b>
<b>04 01 01</b>	<b><i>carniccio e frammenti di calce</i></b>
<b>04 02 21</b>	<b><i>rifiuti da fibre tessili grezze</i></b>
<b>04 02 22</b>	<b><i>rifiuti da fibre tessili lavorate</i></b>
<b>06 03 14</b>	<b><i>sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13</i></b>
<b>10 01 01</b>	<b><i>ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)</i></b>
<b>10 01 02</b>	<b><i>ceneri leggere di carbone</i></b>

<b>10 01 03</b>	<b><i>ceneri leggere di torba e di legno non trattato</i></b>
<b>10 01 17</b>	<b><i>ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16</i></b>
<b>10 09 03</b>	<b><i>scorie di fusione</i></b>

## **ALLEGATO 5.2 - TECNICHE PER LA DIMINUIZIONE DELLA QUANTITÀ E PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI IN ALCUNI SETTORI PRODUTTIVI**

## 1. Migliori tecniche per l'industria alimentare (cibi, bevande e latte)

In questo paragrafo vengono sintetizzate le principali conclusioni che si possono trarre circa l'uso delle BAT (*Best Available Techniques*) ed i livelli di produzione di rifiuti nel settore alimentare.

Il settore produce sia prodotti finiti destinati al consumo che prodotti intermedi, destinati ad ulteriore trasformazione. Esso è diverso da molti altri settori industriali sia per le dimensioni sia per la natura delle imprese, per la vasta gamma di materie prime, di prodotti e di processi e per le numerose combinazioni di tali fattori.

Nell'identificare le BAT per il settore in esame, oltre a considerazioni di carattere ambientale, occorre tener conto di altri requisiti di legge e divieti. Infatti tutte le installazioni per la produzione di alimenti devono essere conformi anche agli standard ed alle norme di sicurezza alimentare. Tali requisiti possono avere influenza sulle considerazioni di carattere ambientale; ad esempio le frequenti pulizie richieste comportano maggiori consumi di acqua calda e detergenti. Le migliori tecnologie non devono, in altri termini, assolutamente incidere negativamente sulla sicurezza alimentare dei prodotti.

Le principali fonti di produzione di scarti solidi sono da ricercare in sversamenti, perdite, overflow, prodotti fuori specifica, prodotti resi, materiali non utilizzabili per le fasi successive dei processi.

Gli elementi determinanti per il miglioramento delle prestazioni ambientali sono in continua evoluzione. Mentre in passato la riduzione degli scarti derivava dal miglioramento dell'efficienza di trasformazione, oggi si va affermando un approccio maggiormente mirato alla protezione dell'ambiente che propone delle vere e proprie sfide all'intero settore; i principali elementi sono la riduzione dei consumi di acqua e di energia e dell'uso di imballaggi, mantenendo però inalterato il rispetto delle norme igieniche.

Vengono esaminate le tecniche che possono essere utilizzate in tutti i settori produttivi dell'industria alimentare, suddivise in due macrogruppi: il primo riguarda le tecniche da utilizzare in sede di progettazione e realizzazione, in fase operativa, nonché nel definire l'organizzazione dell'azienda, l'altro gruppo comprende le migliori tecniche applicabili alle operazioni effettuate specificamente per la tutela ambientale.

*Aspetti organizzativi, costruttivi e operativi. E' auspicabile:*

- Implementare un sistema di Gestione Ambientale secondo gli standard EMAS e/o ISO 14001
- Garantire, attraverso la formazione, che i dipendenti siano a conoscenza degli aspetti ambientali delle operazioni produttive e delle loro responsabilità personali
- Formare un team per la gestione degli scarti; in alcune realtà è stata ottenuta, in meno di un anno, la riduzione del 50% degli scarti che successivamente è stata mantenuta stabilmente
- Adottare un piano di manutenzione programmata; si riducono i rischi di emissioni accidentali e di possibili incidenti ambientali
- Ridurre gli scarti e le emissioni in fase di approvvigionamento di materie prime e di altri materiali, riducendo al minimo possibile i quantitativi di materiali deperibili in stoccaggio e ottimizzandone la refrigerazione

- Utilizzare attrezzature che ottimizzano i consumi e i livelli di emissione e consentano operazioni di manutenzione più agevoli, ad esempio:
  - Ottimizzare il sistema di tubazioni per ridurre al minimo le perdite di prodotto e adottare un lay out delle stesse che garantisca l'auto drenaggio
  - Svuotare le linee con pistone ad aria compressa (pigging) quando le sostanze non auto drenano facilmente
  - Utilizzare direttamente l'aria compressa per il recupero del prodotto quando non è possibile utilizzare il pistone, perché non può transitare nella linea
- Utilizzare, per il trasporto dei materiali, sistemi a secco, in modo da ridurre perdite di materie solide in acqua e la conseguente riduzione dei fanghi da depurazione
- Automatizzare le operazioni (si possono ad es., evitare sversamenti di prodotto per eccessivo riempimento di vasche)
- Utilizzare sottoprodotti e scarti per alimentazione di animali
- Minimizzare la produzione di rifiuti nonché i consumi di acqua e di energia. Di seguito sono elencate le operazioni suggerite dalle linee guida nazionali:
  - analisi delle varie fasi dei processi di produzione
  - identificazione delle aree ad elevato consumo di acqua e di energia e significativa produzione di rifiuti
  - individuazione delle opportunità di minimizzare gli elementi individuati,
  - fissazione di obiettivi e traguardi
  - identificazione delle opzioni per minimizzare i consumi di acqua e di energia e la produzione di rifiuti, utilizzando un approccio sistematico
  - studio di fattibilità
  - implementazione di un programma operativo
  - monitoraggio dei consumi di acqua e di energia e della produzione di rifiuti.

*Aspetti ambientali.* Vengono presi in esame solo gli aspetti ambientali che possono incidere sulla produzione di rifiuti.

Trattamento delle acque reflue. Il trattamento delle acque reflue è un trattamento end-of-pipe. Occorre però considerare che le acque reflue provengono sia dai processi di trasformazione che dalle operazioni di pulizia nonché da quelle di essiccazione e quindi la minimizzazione della contaminazione delle acque reflue conduce alla riduzione dei fanghi prodotti dalla depurazione che costituiscono un rifiuto. Inoltre, molti materiali, se separati a monte, possono essere riutilizzati nello stesso o in altri cicli produttivi.

Una tecnica che consente la riduzione della contaminazione delle acque reflue consiste nell'effettuare la prima pulizia a secco degli impianti e nell'applicare trappole amovibili per la separazione dei solidi alle caditoie dei pavimenti.

Nel trattamento delle acque reflue è preferibile utilizzare, subito dopo la filtrazione per l'eliminazione delle parti solide, una trappola per le sostanze grasse; poiché questa operazione non richiede uso di additivi, in molti casi, i grassi recuperati possono essere riutilizzati.

Quando possibile è conveniente sottoporre i reflui a digestione anaerobica e utilizzare il metano prodotto per produrre calore e/o energia. Si risparmia metano da rete e si riducono gli scarti solidi.

Abbattimento delle emissioni in atmosfera. L'utilizzo di sistemi di abbattimento delle polveri dalle correnti gassose scaricate in atmosfera, quali cicloni, multicycloni, filtri a tessuto, oltre a consentire il rispetto dei limiti delle emissioni in atmosfera fissati dalla normativa, possono permettere il reimpiego delle polveri recuperate, nello stesso o in altro ciclo produttivo.

Gestione dei rifiuti. L'industria alimentare è un settore che impiega notevoli quantità di materiale da imballaggio. La riduzione dei rifiuti da imballaggio può essere ottenuta con una corretta progettazione dell'imballaggio stesso, con un'opportuna selezione dei flussi in uscita e con il loro eventuale riutilizzo o riciclo. Se per gli imballaggi primari destinati a venire a contatto con l'alimento vi sono specifiche regolamentazioni che in molti casi vietano il possibile ricorso al riutilizzo o anche al riciclo di materiale da imballaggio, l'uso di materiali riciclati è sempre possibile per gli imballaggi secondari e terziari.

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente, può essere utile stipulare accordi con i fornitori per la restituzione dei contenitori (solitamente in materiale plastico) di materie prime o prodotti ausiliari, in special modo detersivi e prodotti sanificanti.

La riduzione ulteriore dei rifiuti può essere ottenuta con l'applicazione di una procedura per la gestione dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari, comprendente un sistema di raccolta differenziata (in alcuni casi anche di cernita, pressatura e preparazione di appositi "stock", suddivisi per tipologia) dei rifiuti di imballaggio ed il loro conferimento ad aziende che effettuano il recupero.

Si può ottenere una riduzione delle quantità di rifiuti smaltiti in discarica, che oscilla tra il 25 ed il 40% della quantità totale dei rifiuti prodotti (fanghi esclusi). Uno studio effettuato nel settore lattiero caseario mostra come il rapporto tra il peso dei rifiuti e il peso del latte in entrata oscilla tra i 6 ed i 12kg/t, quindi questa procedura gestionale, se ben condotta, comporta un recupero fino a 5kg/t.

Anche la compattazione dei fanghi di depurazione delle acque reflue può essere una procedura utile. Ad es., l'ispessimento dei fanghi mediante sedimentazione, evaporazione, centrifugazione o filtropressatura comporta la riduzione del quantitativo di fanghi da smaltire ed inoltre, in alcuni casi, la riduzione del contenuto di acqua consente il recupero energetico dei fanghi.

Per alcuni specifici settori si riportano di seguito schematicamente procedure e tecniche che aiutano a minimizzare la produzione di rifiuti.

#### *Derivati della carne*

- Prima pulizia a secco degli impianti e applicazione alle caditoie sui pavimenti di trappole amovibili per la separazione dei solidi nei locali adibiti a sezionamento, disossatura, pulitura.
- Dosaggio corretto della quantità di salamoie di siringatura

#### *Conserve vegetali*

- Minimizzare le perdite di materia grezza vegetale dovute alla presenza di materiale non idoneo alla trasformazione, nelle fasi di conferimento, scarico, stoccaggio
- Privilegiare i sistemi di pelatura a minor impatto ambientale
- Controllare l'efficacia dei sistemi di stoccaggio temporaneo e di confezionamento per evitare inutili perdite di prodotto
- Utilizzare sistemi di raccolta meccanica al termine della lavorazione per evitare inutili perdite di prodotto

#### *Industria delle materie grasse vegetali*

- Recupero dell'esano dall'acqua di processo nell'estrazione di olio vegetale (nei casi in cui il refluo non viene trattato in situ, l'acqua inquinata costituisce rifiuto allo stato liquido)
- Rimozione e recupero di acidi liberi grassi nella raffinazione di olio vegetale con metodo chimico
- Rimozione e recupero di acidi grassi liberi nella raffinazione di olio vegetale con metodo fisico
- Riduzione della produzione di rifiuti nella fase di degommaggio dell'olio vegetale utilizzando il processo integrato noto come del degommaggio acido

#### *Industria della produzione dei gelati*

- Riduzione volumetrica degli scarti di lavorazione dei gelati. Gli scarti sono composti da una parte edibile (90%) e dagli imballaggi (10%): la parte edibile dello scarto (fase semisolida), contiene una elevata percentuale di acqua e di materiale organico (materie prime) e può essere separata dagli imballaggi (fase solida) mediante un sistema di triturazione, lavaggio e pressatura. Al termine dell'operazione si ottiene una fase liquida che viene trattata all'impianto di depurazione ed una solida che viene destinata allo smaltimento (discarica) o al recupero presso impianti per la produzione di CDR

#### *Industria della raffinazione dello zucchero*

- Abbattimento ad umido delle polveri
- Sistemi di abbattimento ad umido per il recupero di polveri di zucchero
- Utilizzo di macchine strartrici per la raccolta delle barbabietole che consente una notevole riduzione di terra introdotta nello stabilimento con conseguente riduzione dei rifiuti prodotti, sia direttamente che come fanghi dal trattamento delle acque reflue.

## **2. Migliori tecniche per il trattamento di superficie di materie, oggetti, o prodotti utilizzando solventi organici**

La scelta di questo settore è stata dettata dalla significativa presenza in Campania di aziende che effettuano simili trattamenti. Esse non sono identificabili nel Rapporto APAT del 2008, poiché non esiste un codice di attività specifico; sono incluse nei settori relativi a "Fabbricazione e lavorazione di prodotti metallici" e "Altre industrie manifatturiere" nei quali sono prodotti quantitativi annui di rifiuti considerevoli.

Le operazioni di trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici vengono effettuate per apprettare, spalmare, stampare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare.

Anche in questo caso va ribadito il concetto che devono essere considerate le operazioni nel loro insieme e gli effetti trasversali che si possono ottenere su una componente ambientale a seguito di interventi effettuati sulle altre componenti. Infatti la minimizzazione dell'utilizzo di solventi non comporta solo la diminuzione delle perdite per evaporazione, quindi dell'inquinamento atmosferico, ma incide anche sulla riduzione degli scarti sia in fase acquosa che in fase solida.

Di seguito vengono considerate le migliori tecniche che possono condurre alla riduzione del quantitativo di rifiuti nelle varie fasi di lavorazione.

*Tecniche di gestione ambientale.* Come principio generale, per tutti i settori produttivi, l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo gli standard EMAS e/o ISO 14001 produce migliori prestazioni ambientali, sia per il maggiore coinvolgimento del personale sia per il migliore monitoraggio degli input e degli output del complesso produttivo.

*Progettazione dell'impianto.* La minimizzazione delle emissioni in tutte le componenti ambientali si ottiene molto più facilmente intervenendo in fase di progettazione che modificando le apparecchiature esistenti. Spesso risulta più conveniente sostituire le apparecchiature, anziché modificarle.

Per la riduzione dei rifiuti e dei rifiuti di solvente è fondamentale l'automazione delle operazioni.

*Gestione delle materie prime.* L'applicazione di un sistema di gestione just-in-time<sup>2</sup> assicura che la quantità ordinata di materiale corrisponda al volume necessario.

Per la minimizzazione dei consumi di materia prima sono raccomandati:

- l'utilizzo di sistemi di miscelamento automatizzati chiusi
- il riutilizzo di vernici/inchiostri residui, a base di solvente o acqua se non troppo diluiti e non contaminati da prodotti
- il trattamento e il riutilizzo dei solventi
- l'approvvigionamento delle materie prime in contenitori riutilizzabili, in particolare metallici
- il riutilizzo delle morchie recuperate da vernici/inchiostri a base acquosa (es.: mediante ultrafiltrazione)
- il trasporto di vernice o inchiostro dall'area di stoccaggio alla sezione di inchiostaggio o di verniciatura mediante sistema di tubazioni dedicato
- lo svuotamento delle tubazioni a fine operazione, mediante pistone azionato ad aria compressa (pig-clearing) per il recupero della vernice.

*Pretrattamenti.* E' utile applicare le seguenti operazioni:

---

<sup>2</sup> **Espressione inglese che non significa "giusto in tempo" ma vuol dire "al tempo giusto": è un insieme di metodologie tese a migliorare il processo produttivo, cercando di ottimizzare non tanto la produzione quanto le fasi a monte, di alleggerire al massimo le scorte di materie prime e di semilavorati necessari alla produzione. In pratica, è la gestione coordinata dei tempi di effettiva necessità dei materiali sulla linea produttiva attraverso la loro acquisizione e disponibilità nel segmento del ciclo produttivo e nel momento in cui debbono essere effettivamente utilizzati.**

- pulizia delle superfici mediante soluzioni detergenti a base acquosa ogniqualvolta è possibile
- impiego di sistemi di rivestimento per conversione chimica senza cromo, basati su trattamenti con soluzioni composite organiche – fluoruro di zirconio, di fluoruro di titanio, o su trattamenti con derivati organici del silicio (silani).

*Sistemi di verniciatura.* E' utile applicare le seguenti operazioni:

- Impiego di vernici ad alto contenuto di fase solida (>65% vol)
- impiego di materiali pre-verniciati, usati nell'assemblaggio di prodotti, per ridurre il numero di verniciature o eliminare l'anecessità di verniciare dopo l'assemblaggio
- applicazione a rullo in gomma o gommapiuma con comprovabile efficienza di trasferimento tra il 90 e il 100%
- applicazione a velo con vernice o rivestimento scaricato da un dosatore di testa sotto forma di pellicola e distribuito sui pezzi in lavorazione e con un serbatoio per l'intercettazione del materiale in eccesso e successivo riutilizzo
- applicazione per immersione forzata con sistema nel trasferimento dei pezzi, a mezzo di sistemi automatici, in canali chiusi, riempiti di vernice mediante tubazioni e successivo recupero e riutilizzo della vernice.

*Tecniche di lavaggio.* E' utile applicare le seguenti operazioni:

- recupero e riutilizzo dei prodotti di lavaggio utilizzati
- rimozione di inchiostri e vernici secche mediante ghiaccio secco
- lavaggio e sgrassaggio di componenti e sottoassemblaggi mediante soluzioni detergenti a base acquosa.

*Trattamenti delle acque reflue e dei fanghi.*

- L'utilizzazione di vernici o inchiostri ad acqua consente di applicare tecniche di ultrafiltrazione, nanofiltrazione e osmosi inversa, con ripetute ricircolazioni delle acque reflue, per ottenere la concentrazione della vernice o dell'inchiostro e la conseguente possibilità di riutilizzo del filtrato.
- Inoltre, la centrifugazione dei fanghi permette di smaltire solo le morchie dalle acque reflue.

### 3. Migliori tecniche per la fabbricazione della carta

I residui solidi prodotti dal processo di produzione della carta sono essenzialmente derivati dal recupero e riciclo della carta da macero sotto forma di scarti da pulper e fanghi di disinchiostrazione (quasi il 50% della produzione dei rifiuti) e da fanghi che provengono dagli impianti di trattamento delle acque reflue (che rappresentano un altro 40% dei rifiuti). Essi sono inoltre di difficile asciugatura e possono contenere acqua fino al 70%.

Lo scarto di pulper è costituito dalle impurità presenti nei maceri che vengono rimosse nelle fasi di spappolamento iniziale. I principali costituenti sono plastiche, legno, graffette metalliche e la fibra di cellulosa che non si riesce a separare da tali impurezze.

I fanghi di disinchiostrazione sono prodotti nel solo caso in cui si provveda alla rimozione degli inchiostri dal macero e sono costituiti da fibre frammentate, particelle di inchiostri e materiali di carica.

Sono generalmente residui dal significativo potere calorifico e dall'alto contenuto organico, che li rende particolarmente idonei al recupero energetico o al recupero di materia in altri processi produttivi (produzione di cemento e laterizi, uso in agricoltura, compostaggio, coperture in discarica, ecc).

L'opzione del recupero energetico può essere limitata dalla ridotta disidratabilità dei fanghi di depurazione biologica o dall'alto contenuto di carbonato di calcio e cariche minerali dei fanghi derivanti dal trattamento primario. Quando però questa soluzione è praticabile, l'inertizzazione del fango conseguente alla sua combustione permette di evitare la generazione di metano per decomposizione, nella successiva collocazione in discarica. La scelta tra le opzioni di recupero energetico e lo smaltimento in discarica è inoltre influenzata dalla disponibilità nelle vicinanze di strutture idonee per il trattamento. In Italia la pratica del recupero energetico non è ancora sufficientemente diffusa, infatti solo il 6% dei rifiuti viene termovalorizzato mentre la media Europea si attesta su valori prossimi al 46%.

Altri residui dell'industria, non strettamente legati al processo produttivo cartario e prodotti in quantità limitate, sono scarti di ferro, legno, plastica provenienti dagli imballaggi usati, gli oli minerali esausti, i materiali edili di scarto, oltre a tele e feltri usati, e i rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

*Misure generali.* Il vantaggio di poter accedere per mezzo di sistemi consortili a BAT altrimenti economicamente o tecnicamente non applicabili in cartiere di dimensioni ridotte è applicabile non solo alle acque reflue (come argomentato nel paragrafo 5.3 per gli impianti chimico-fisico e biologici di scala sub-provinciale) ma anche ad altre tecniche, come, ad esempio, il recupero energetico degli scarti di cartiera o la cogenerazione. L'applicabilità di tali tecniche è comunque condizionata dalla disponibilità di tali impianti sul territorio e dalla possibilità, tecnica ed economica, di usufruirne.

Le tecniche applicabili in generale a tutte le realtà del settore cartario sono le stesse applicabili in via generale agli altri settori:

- Addestramento, tirocinio e sensibilizzazione degli operatori
- Ottimizzazione del controllo dei parametri di processo
- Mantenimento dell'efficienza delle attrezzature e degli impianti

- Adozione di un sistema di gestione ambientale

*Minimizzazione della produzione di rifiuti e loro recupero, riutilizzo o riciclo, per quanto possibile.* Tra le tecniche si citano:

- Separazione alla fonte dei rifiuti
- Ottimizzazione delle fasi di selezione e pulizia dell'impasto
- Trattamento delle acque con flottatore per il recupero di fibra e cariche
- Pre-trattamento delle acque reflue in depuratore biologico anaerobico
- Integrazione di un sistema di controllo dei consumi e delle prestazioni delle varie utenze
- Sostituzione a fine vita di attrezzature con analoghi apparecchi a maggiore efficienza e a controllo automatico
- Impiego di un trattamento biologico anaerobico degli effluenti, se il livello di COD lo consente

*Misure per l'impiego di additivi chimici.* Tra le tecniche si citano:

- Applicazione del principio di sostituzione dei prodotti più pericolosi con analoghi preparati a minore pericolosità
- Adozione di misure per prevenire la dispersione accidentale di sostanze chimiche sul suolo e nell'acqua durante la movimentazione e lo stoccaggio

Queste misure ridurranno la produzione di rifiuti, o la loro pericolosità, nella misura in cui eviteranno l'inquinamento del suolo e le conseguenti bonifiche (i terreni inquinati costituiscono anch'essi rifiuti, pericolosi o non).

#### 4. Migliori tecniche applicabili nelle industrie per la concia delle pelli

Il settore conciario in Campania si connota per la sua specificità. Appartiene ad una realtà complessa che in Italia è concentrata in altri due poli.

Dal ciclo di produzione conciario si originano principalmente le seguenti tipologie di rifiuti e reflui:

- carnicci e altri materiali organici prodotti nelle fasi di preparazione alla concia
- scarti e cascami post concia
- acque di scarico destinate a trattamento che generano fanghi
- rifiuti solidi da attività non industriali (uffici, mense, ecc)
- oli esausti
- residui chimici
- rifiuti diversi da trattamento emissioni gassose e acquose.

Nella tabella seguente sono riportate le principali tipologie di rifiuto caratteristiche del ciclo industriale e i relativi codici CER

<b>RIFIUTI CARATTERISTICI DEI CICLI PRODUTTIVI DELL'INDUSTRIA CONCIARIA</b>	
<b><i>Carniccio e frammenti di calce</i></b>	<b>040101</b>
<b><i>Rifiuti di calcinazione</i></b>	<b>040102</b>
<b><i>Bagni di sgrassatura esausti contenenti solventi senza fase liquida</i></b>	<b>040103*</b>
<b><i>Liquido di concia contenente cromo</i></b>	<b>040104</b>
<b><i>Liquido di concia non contenente cromo</i></b>	<b>040105</b>
<b><i>Fanghi contenenti cromo</i></b>	<b>040106</b>
<b><i>Fanghi non contenenti cromo</i></b>	<b>040107</b>
<b><i>Cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo</i></b>	<b>040108</b>
<b><i>Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura</i></b>	<b>040108</b>
<b><i>Rifiuti non specificati altrimenti</i></b>	<b>040199</b>

Di seguito vengono considerate le migliori tecniche che possono condurre alla riduzione del quantitativo di rifiuti nelle varie fasi di lavorazione.

*Tecniche di gestione ambientale.* Come principio generale, per tutti i settori produttivi, l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo gli standard EMAS e/o ISO 14001 produce migliori prestazioni ambientali, sia per il maggiore coinvolgimento del personale che per il migliore monitoraggio degli input e degli output del complesso produttivo.

Sostituzione dei prodotti chimici. E' utile:

- sostituire gli agenti e gli ausiliari di cui è nota la nocività per l'ambiente con prodotti chimici meno nocivi
- tenere un inventario delle quantità in entrata e in uscita e del loro destino nei processi e nelle emissioni
- misurare appositi parametri per monitorare le emissioni nell'ambiente.

Nella tabella seguente, la colonna a sinistra riporta le sostanze da sostituire, mentre la colonna a destra elenca i prodotti sostitutivi che costituiscono la migliore tecnica disponibile.

<b>SOSTANZA</b>	<b>MIGLIORE TECNICA ALTERNATIVA DISPONIBILE</b>
<b>Biocidi</b>	<b>prodotti con il più basso impatto ambientale e tossicologico, utilizzati al livello più basso possibile (ad esempio, dimetilditiocarbammato di sodio o di potassio)</b>
<b>Composti organici alogenati</b>	<b>possono essere completamente sostituiti in quasi tutti i casi. Ciò vale anche per la sostituzione di rinverdenti, sgrassanti, ingrassanti, coloranti, e agenti speciali post-concia, con l'eccezione della pulizia delle pelli di pecore Merino</b>
<b>Solventi organici (non alogenati)</b> <b>I principali campi di applicazione sono il processo di rifinizione e lo sgrassaggio delle pelli ovine</b>	<b>Rifinizione:</b> <b>sistemi di rifinizione a base acquosa (con l'eccezione: quando il top richiede standard molto elevati di resistenza allo sfregamento a umido, alla flessione a umido e al sudore)</b> <b>sistemi di rifinizione a basso contenuto di solventi organici</b> <b>agenti a basso contenuto di composti aromatici</b> <b>Sgrassaggio delle pelli ovine:</b> <b>uso di un solo solvente organico al posto delle miscele per facilitare l'eventuale riutilizzo dopo la distillazione</b>
<b>Tensioattivi APE (ad es. NPE)</b>	<b>ad esempio uso (ove possibile) di alcoli etossilati</b>
<b>Decalcinanti a base di ammonio</b>	<b>sostituzione parziale con anidride carbonica e/o acidi organici deboli</b>
<b>Agenti concianti</b> <b>- Cromo</b> <b>- Tannini sintetici e resine</b>	<b>il 20-35% del cromo fresco può essere sostituito dal cromo recuperato, se disponibile (con l'eccezione della produzione di cuoio di alta qualità)</b> <b>prodotti a basso contenuto di formaldeide, fenoli liberi e monomeri acrilici</b>
<b>Coloranti</b>	<b>coloranti liquidi</b> <b>coloranti ad alto esaurimento e a basso contenuto di sali</b> <b>sostituzione dell'ammoniaca con ausiliari come i penetranti per tintura</b> <b>sostituzione dei coloranti alogenati</b>
<b>Ingrassanti</b>	<b>applicazione in miscele prive di solventi organici o, se ciò non è possibile, in miscele a basso contenuto di solventi organici</b> <b>prodotti ad alto esaurimento per ridurre per quanto possibile il COD</b>
<b>Agenti di rifinizione, leganti (resine) e reticolanti</b>	<b>leganti basati su emulsioni polimeriche a basso contenuto di monomeri pigmenti e sistemi di rifinizione senza cadmio e senza piombo</b>
<b>Altri:</b> <b>Idrorepellenti</b> <b>Ritardanti di fiamma bromurati e a base di antimonio</b>	<b>applicazione in miscele prive di solventi organici o, se ciò non è possibile, in miscele a basso contenuto di solventi organici</b> <b>prodotti privi di sali metallici</b>  <b>ritardanti di fiamma a base di fosfati</b>

*Le migliori tecniche integrate nel ciclo di produzione.* L'adozione di BAT nel processo, in alternativa alle tecniche di abbattimento end-of-pipe, consente di ottenere un miglioramento in termini di:

- consumo di prodotti chimici e sostituzione di prodotti chimici pericolosi con prodotti chimici meno pericolosi;
- gestione dell'acqua e dei rifiuti

- riduzione delle emissioni in atmosfera
- risparmio energetico.

Nella scelta delle BAT è essenziale esaminare l'efficienza delle apparecchiature impiegate (ad esempio i reattori di processo), il dosaggio dei prodotti chimici e i sistemi di controllo del processo nonché la loro compatibilità con gli obiettivi sopra indicati.

*Tecniche applicabili al reparto riviera – processo di conservazione e rinverdimento.* Si cita la possibilità di trattare pelli grezze fresche (se disponibili) con le seguenti eccezioni: i) quando il tempo di trasporto e/o di stoccaggio è lungo (le pelli fresche non refrigerate devono essere trattate al massimo entro 8-12 ore; il tempo massimo è invece di 5-8 giorni se viene mantenuta una catena del freddo di 2°C); ii) per alcuni tipi di prodotto finito; iii) per le pelli ovine e di vitello.

*Tecniche applicabili al reparto riviera – processo di depilazione e calcinazione.* Si citano:

- utilizzare tecnologie di recupero del pelo; tuttavia il costo potrebbe costituire un problema per gli impianti esistenti nel caso in cui non sia possibile riutilizzare il pelo recuperato
- ridurre il consumo di solfuri con l'uso di preparati enzimatici (non applicabile per le pelli ovine)
- riciclare i bagni esausti (solo per il trattamento delle pelli ovine slanate con pasta depilante)

*Tecniche applicabili al reparto riviera – processo di spaccatura.* Conviene effettuare la spaccatura in trippa con le seguenti eccezioni: i) quando il materiale di partenza è il wet blue; ii) quando si deve produrre una pelle più ferma (ad esempio, tomaia delle scarpe); iii) quando nel prodotto finale occorre uno spessore più omogeneo e preciso.

*Tecniche applicabili alle operazioni dell'impianto di concia – processo di decalcinazione e macerazione.* Si cita solo la sostituzione parziale dei sali di ammonio con anidride carbonica e/o acidi organici deboli.

*Tecniche applicabili alle operazioni dell'impianto di concia – processo di sgrassaggio pelli ovine.* Si cita la possibilità di ottimizzare lo sgrassaggio a umido utilizzando tensioattivi con o senza solventi organici. Se si utilizzano solventi organici per sgrassare pelli conciate e allo stato asciutto, conviene utilizzare macchine a circuito chiuso con sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera.

*Tecniche applicabili alle operazioni dell'impianto di concia – processo di piclaggio.* Si citano:

- parziale riciclo o riutilizzo dei bagni di nickel, con l'eccezione della produzione di cuoio di alta qualità
- utilizzo di bagni di volume compreso tra il 50 e il 60% (in base al peso della pelle scarnata) per le pelli ovine e bovine in modo da ridurre il consumo di sale

*Tecniche applicabili alle operazioni dell'impianto di concia – processo di concia.* Si citano:

- aumentare l'efficienza del processo di concia al cromo attraverso un attento controllo del pH, del bagno, della temperatura, del tempo e della velocità del bottale

- recuperare il cromo mediante precipitazione nel caso in cui i flussi di acque reflue abbiano una concentrazione di cromo totale > 1 g/l, con le seguenti eccezioni: i) quando non sono disponibili impianti comuni di recupero specializzati; ii) quando il cromo recuperato non può essere riciclato (produzione di pelli di alta qualità)
- utilizzare metodi di concia al cromo ad alto esaurimento, con l'eccezione della produzione di pelli di alta qualità
- massimizzare l'esaurimento del bagno di concia con cianuri vegetale mediante sistema controcorrente (sistema a vasca) o riciclo (concia in bottale)

*Tecniche applicabili alle operazioni post-concia – processo di riconcia, fissazione del cromo e neutralizzazione*

- migliorare l'esaurimento degli agenti di trattamento post-concia e la fissazione dei concianti nel cuoio
- utilizzare prodotti a basso contenuto di sali inorganici

*Tecniche applicabili alle operazioni post-concia – processo di tintura*

- migliorare l'esaurimento dei coloranti

*Tecniche applicabili alle operazioni post-concia – processo di ingrasso*

- migliorare l'esaurimento degli ingrassanti

*Tecniche applicabili alle operazioni post-concia – processo di essiccazione*

- ove possibile, ottimizzare l'eliminazione meccanica dell'acqua prima dell'essiccazione

*Azioni per migliorare la gestione ed il trattamento dei rifiuti*

Le possibilità di riciclo sono numerose, sia nella conceria stessa sia all'esterno. La separazione dei rifiuti consente di sfruttare al meglio il potenziale di riciclo. Altrettanto importanti sono la commercializzazione dei rifiuti come sottoprodotti e la collaborazione tra le imprese del settore per rendere economicamente praticabili le varie tipologie di riciclo e riutilizzo. Nella tabella che segue le tipologie di riutilizzo, riciclo/recupero e trattamento sono riportate nella prima colonna, mentre le frazioni di rifiuti utilizzabili per ciascuna tipologia sono elencate nella seconda colonna.

<b>RIUTILIZZO/RICICLO/RECUPERO E TRATTAMENTO</b>	<b>TIPO DI RIFIUTO</b>
<b>Produzione di cuoio</b>	<b>Croste</b>
<b>Produzione di pannelli di fibre di cuoio</b>	<b>Scarti conciati in generale (ad es. croste, rasature, ritagli)</b>
<b>Piccoli articoli in cuoio, ecc.</b>	<b>Croste e ritagli conciati</b>
<b>Imbottiture, lana</b>	<b>Pelo e lana</b>
<b>Gelatina e/o colla di pelle</b>	<b>Ritagli grezzi, carniccio in pelo e calcinato e croste calcinate</b>
<b>Budelli per salsicce</b>	<b>Croste non conciate</b>
<b>Recupero del grasso</b>	<b>Ritagli grezzi, carniccio in pelo e calcinato</b>
<b>Idrolizzato proteico</b>	<b>Pelo, ritagli grezzi e calcinati, carniccio in pelo e calcinato, croste e rasature calcinate e conciate</b>
<b>Collagene</b>	<b>Ritagli e croste calcinati</b>
<b>Agricoltura e fertilizzanti</b>	<b>Pelo (per il contenuto di azoto), compost e residui</b>

	<b>di digestione anaerobica, fanghi di depurazione. L'applicabilità di questi residui, in particolare fanghi di depurazione, deve rispettare la normativa nazionale in materia.</b>
<b>Compostaggio</b>	<b>Pelo, carniccio in pelo e calcinato, croste e rasature calcinate e conciate, grassi e olio; fanghi di depurazione</b>
<b>Digestione anaerobica</b>	<b>Pelo, ritagli grezzi, carniccio in pelo e calcinato, croste in pelo e calcinate, grassi e olio; fanghi di depurazione</b>
<b>Trattamento termico</b>	<b>Grassi, miscele di solventi organici non alogenati e olio</b>
<b>Riciclaggio di solventi organici</b>	<b>Solventi organici (non miscele)</b>
<b>Rigenerazione dei filtri di abbattimento delle emissioni atmosferiche</b>	<b>Filtri ai carboni attivi</b>
<b>Riutilizzo e riciclo del materiale di imballaggio anche con restituzione al fornitore</b>	<b>Contenitori, pallet, plastica, cartone</b>

Dall'analisi delle destinazioni dei rifiuti prodotti risulta una forte carenza impiantistica di trattamento e recupero dei rifiuti per l'intero comparto, in particolare modo per ciò che concerne i rifiuti costituiti da fanghi di depurazione, per i quali la principale destinazione è costituita da discariche presenti nel territorio della regione Puglia. In altri distretti conciare i fanghi vengono avviati in impianti di recupero del cromo e successivo riciclo, come ad esempio a Santa Croce sull'Arno.

Poiché la questione rifiuti nel polo conciario campano viene ancora vista come un problema e non come un'opportunità per il recupero e la rivalorizzazione dei rifiuti stessi, si fa ricorso in larga misura allo smaltimento in discarica, purtroppo ancora molto competitivo in termini di convenienza economica rispetto a gestioni virtuose improntate sul recupero e la valorizzazione.

In questo comparto è quindi assolutamente necessario iniziare a praticare politiche di prevenzione e rivalorizzazione dei rifiuti e dei sottoprodotti. Pertanto è auspicabile che l'accordo di programma tra i principali attori prenda in considerazione soprattutto l'aspetto del recupero del cromo dai fanghi di conceria. Ciò comporterà la possibilità di riutilizzare sia il cromo che i fanghi, riducendo sensibilmente il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica, nonché tutti gli impatti ambientali connessi con il trasporto degli stessi in discariche site fuori regione.

## **ALLEGATO 5.3 - INTERVENTI PROGRAMMATICI PER LA GESTIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI**

## **1. Interventi a supporto della gestione di alcune tipologie di rifiuti agricoli e zootecnici**

L'attività agricola e zootecnica della Regione Campania riguarda una superficie consistente dell'intero territorio e rappresenta un'importante fonte di reddito per centinaia di imprenditori. Alcune specifiche varietà ortofrutticole di enorme pregio gastronomico, i latticini DOP, sono un esempio di ciò che la Campania produce ed esporta verso le altre Regioni e gli altri Paesi. Naturalmente a questa intensa attività, così come per qualsiasi altra attività commerciale, industriale o turistica, è associata una notevole produzione di rifiuti di vario tipo, organici e non. La corretta gestione di questi rifiuti è una condizione necessaria per garantire la qualità dei prodotti agro-zootecnici "made in Campania" che rischiano altrimenti di perdere il loro posto sul mercato mondiale. Lo smaltimento illegale dei rifiuti agro-zootecnici comporta infatti un inquinamento massiccio e spesso irreversibile poiché derivante da operazioni di combustione incontrollata o di sversamento sul suolo. La varietà e la pericolosità dei rifiuti agricoli è infatti ampia, come si può verificare dal seguente elenco non esaustivo:

- a) scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione CER 130205\*
- b) oli minerali per circuiti idraulici CER 130113\*
- c) filtri di olio di motore a scoppio CER 160107\*
- d) batterie al piombo CER 160601\*
- e) prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici) CER 020108\*
- f) tubi fluorescenti CER 200121\*
- g) materiali da costruzione contenenti amianto CER 170605\*
- h) contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati CER 150106
- i) rifiuti veterinari non pericolosi CER 180203
- j) imballaggi di carta e cartone CER 150101
- k) imballaggi in plastica CER 150102
- l) imballaggi in legno CER 150103
- m) imballaggi metallici CER 150104
- n) imballaggi in materiali compositi CER 150105
- o) imballaggi in materiali misti CER 150106
- p) polietilene per la pacciamatura e la copertura delle serre CER 020104
- q) filtri d'aria CER 150203
- r) oli di frittura delle aziende agricole CER 200125
- s) rifiuti metallici ferrosi e non CER 020110
- t) pneumatici fuori uso CER 160103
- u) pile e batterie a secco CER 160605.

Evitare che tali rifiuti vengano smaltiti in maniera illegale è un obbligo istituzionale di interesse prioritario visto il rischio di contaminare la catena alimentare con danni per la salute e l'economia, non solo sulle filiere di commercializzazione dei prodotti agro-zootecnici ma anche sul turismo. Si ritiene quindi che tra gli obiettivi

prioritari del PRGRS ci sia l'implementazione di una gestione dei rifiuti agricoli che tuteli l'ambiente, il paesaggio e l'economia. È prevista l'istituzione di un tavolo di lavoro tra gli Enti preposti (Province e Comuni), le associazioni di categoria e dell'imprenditoria (imprenditori agricoli, cooperative agricole ed i loro consorzi, piccoli imprenditori agricoli), gli ordini professionali e i consorzi di filiera già esistenti per definire, attraverso un accordo di programma, un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli che abbia il fine di:

- favorire la raccolta differenziata, in attuazione dei principi espressi dal già richiamato art. 206 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. contempla i produttori agricoli tra i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi legislativi relativi alla gestione dei rifiuti, "la cui elusione comporterebbe grave pregiudizio alle politiche della tutela dell'ambiente"
- aumentare l'efficacia dei controlli pubblici
- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese.

Per ottenere una corretta gestione dei rifiuti agricoli occorre creare una filiera che parta dal conferimento presso centri autorizzati e che prosegua con il riutilizzo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti conferiti in modo già predifferenziato presso i centri. I centri di conferimento possono essere costituiti e gestiti dal Comune, da soggetti gestori del servizio pubblico, o da altri soggetti privati, nel rispetto dei criteri che saranno indicati nell'accordo di programma. Tali centri potranno essere allestiti anche all'interno delle strutture già esistenti per lo stoccaggio dei rifiuti. Le aree per l'allestimento dei centri di conferimento potrebbero essere altresì messe a disposizione da soggetti privati. Ai fini del conferimento dei rifiuti dovranno essere stipulate apposite convenzioni con le associazioni rappresentative delle imprese singole e associate, in cui siano determinati i corrispettivi del servizio e le specifiche condizioni per il conferimento dei rifiuti.

I centri di conferimento, allestiti e gestiti da soggetti pubblici e/o privati, potranno essere fissi o mobili e dovranno essere realizzati secondo criteri di efficienza e di economicità, garantendo un alto grado di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

I centri di conferimento fissi dovranno:

- essere strutturati al fine di consentire il deposito per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute
- essere accessibili solo in presenza del personale addetto e ad orari stabiliti
- essere sorvegliati dal gestore al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento dei mezzi e/o delle strutture adibite al deposito ed alla raccolta
- essere resi accessibili agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti.

I centri di conferimento mobili dovranno:

- servirsi di mezzi di trasporto adeguati e debitamente autorizzati
- essere organizzati al fine di garantire alle aziende agricole il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi e non
- predisporre entro il mese di dicembre di ogni anno un calendario, da comunicare alle associazioni di categoria convenzionate ed all'ente locale competente, in cui siano

stabiliti i luoghi e gli orari per lo svolgimento delle attività di raccolta, previsti per l'anno successivo a quello di riferimento.

In particolare, il gestore dei centri di conferimento mobili dovrà:

- effettuare il deposito dei rifiuti sui propri mezzi per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
- provvedere, entro 15 giorni dalla prima operazione di carico, ad effettuare il conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero
- provvedere alla compilazione del formulario di trasporto secondo le disposizioni vigenti.

Onde evitare con fermenti non attinenti in modo esclusivo ai rifiuti prodotti dalle proprie attività il quantitativo dei rifiuti pericolosi dovrà essere limitato e quantificato. Il produttore agricolo conferente dovrà compilare, sottoscrivere e datare, prima di ogni trasporto, il documento di conferimento redatto in due esemplari, che il titolare del Centro di conferimento provvederà a controfirmare all'atto del conferimento. Il titolare del Centro di conferimento, in veste di "produttore collettivo" dei rifiuti conferiti provvederà a riportare sul registro di carico-scarico, le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare, in luogo dei produttori agricoli conferenti, la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti.

Qualora i singoli Comuni assimilino, per quantità e qualità, i rifiuti agricoli speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, saranno esentati dalla compilazione del formulario di trasporto i produttori agricoli che conferiranno i propri rifiuti assimilati alle stazioni ecologiche organizzate dal corrispondente gestore del servizio pubblico, essendo a tal fine considerati ausiliari del gestore pubblico.

L'Accordo dovrà prevedere chiare disposizioni tecniche per la gestione dei rifiuti. Ad esempio dovranno essere assunte le seguenti precauzioni:

a) le batterie dovranno essere stoccate in appositi contenitori in materiale resistente alla corrosione e in depositi preferibilmente coperti per prevenire qualsiasi possibilità di sversamento o dispersione di sostanze liquide

b) i rifiuti liquidi pericolosi (oli e sausti provenienti dai motori, trasmissioni e ingranaggi, liquidi per i freni) dovranno essere stoccati in serbatoi dotati di bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio; qualora vi siano più serbatoi potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva. Non possono essere miscelate categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I serbatoi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di sicurezza, ed essere provvisti di apposita etichettatura in base alle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Le operazioni di messa in riserva o deposito temporaneo saranno svolte su apposita piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza e senza rischi per l'uomo e l'ambiente.

c) i filtri di olio motore dovranno essere raccolti in contenitori a tenuta chiusi e posti in area impermeabilizzata ed al coperto.

d) i produttori agricoli dovranno provvedere, prima del conferimento, al lavaggio con acqua dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, al fine di asportare la massima quantità possibile di prodotto. In ogni caso gli eluati dei singoli risciacqui dovranno essere immessi esclusivamente nella miscela preparata per effettuare il trattamento fitosanitario. Per il conferimento dei contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati verranno messi a disposizione dei produttori che ne facciano richiesta

appositi sacchi provvisti di etichetta, nella quale saranno indicati gli estremi identificativi del conferente. Il personale del centro di raccolta e delle stazioni ecologiche dovrà controllare che il sacco sia ermeticamente chiuso e che su di esso sia riposta l'etichetta recante in modo leggibile i dati identificativi del conferente. Su i contenitori così conferiti verrà effettuato un controllo a campione.

e) i rifiuti farmaceutici ad uso veterinario saranno preventivamente riposti dal conferitore in appositi sacchi a l'uopo adibiti, messi a disposizione del produttore collettivo o del gestore del servizio pubblico; i sacchi dovranno essere provvisti di etichetta nella quale saranno riportati gli estremi identificativi del conferente. Il personale addetto del centro di raccolta e delle stazioni ecologiche dovrà controllare che il sacco sia ermeticamente chiuso e che su di esso sia riposta l'etichetta recante in modo leggibile i dati identificativi del conferente.

f) le confezioni di fitofarmaci scaduti, purché integre, dovranno essere consegnate al venditore autorizzato nel rispetto delle norme sui fitofarmaci.

I gestori dei centri di raccolta e delle stazioni ecologiche, dovranno disciplinare con proprio regolamento gli orari di carico e scarico dei rifiuti trasportati, nonché sorvegliare l'area al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento delle strutture adibite al deposito e alla raccolta. I gestori dei centri di raccolta e delle stazioni ecologiche dovranno rendere accessibili le aree agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti. I gestori dei centri di raccolta e delle stazioni ecologiche dovranno avviare al recupero ed al corretto smaltimento i rifiuti sulla base delle loro caratteristiche merceologiche e di pericolosità, avvalendosi dei Consorzi nazionali di filiera ed avendo riguardo ad avviare ad incenerimento secondo la normativa vigente i rifiuti veterinari ed i contenitori di fitosanitari vuoti.

Per chiarezza ulteriore si riportano di seguito alcune definizioni e specifiche tecniche.

Per *PRODOTTO FITOSANITARIO* sono da intendersi i prodotti che contengono sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive destinati a proteggere i prodotti vegetali dagli organismi nocivi, con servare i prodotti vegetali ed eliminare le piante indesiderate. I contenitori vuoti, in plastica o metallo, di prodotti fitosanitari sono considerati rifiuti speciali non pericolosi ove sottoposti ad operazioni di bonifica secondo le modalità definite qui di seguito. Per lavaggio<sup>3</sup> s'intende l'allontanamento mediante pulizia con acqua dei residui di prodotti fitosanitari, con successivo riutilizzo del refluo così ottenuto. Il contenitore bonificato dovrà essere chiuso, ridotto di volume (ove possibile), e predisposto all'interno di un sacco impermeabile, fornito dal gestore del centro di conferimento, chiuso ermeticamente con un legaccio o un nastro isolante. Sul sacco dovrà essere apposta un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente: Ragione sociale dell'azienda, partita IVA, in dirigo della sede aziendale, data di conferimento. Su i contenitori conferiti, il gestore potrà effettuare dei controlli a campione al fine di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di lavaggio aziendale.

Ai fini dello smaltimento e del recupero, gli *OLI ESAUSTI* ed i filtri dell'olio dovranno essere consegnati in contenitori rigidi a tenuta (metallo o plastica) per evitare la dispersione nell'ambiente. Ogni tipo di olio sarà consegnato separatamente evi tando

---

<sup>3</sup> Il lavaggio può consistere in due modalità: **Lavaggio manuale:** si immette nel contenitore un quantitativo di acqua pulita pari al 20% del suo volume. Si chiude il contenitore e si eseguono almeno 15 inversioni complete, dopo di ciò il contenitore viene capovolto e svuotato del suo contenuto facendolo sgocciolare per almeno 30s. Il refluo così ottenuto deve essere reimpiegato nei trattamenti fitosanitari. **Lavaggio meccanico:** Utilizzando una delle attrezzature presenti sul mercato con una portata minima di 4,5litri/minuto ed una pressione di almeno 3.0bar, si può lavare il contenitore per almeno 40s. Lo sgocciolamento del refluo deve durare almeno 30s.

miscelate con acqua e altri liquidi esterne, in particolare i contenitori dovranno essere provvisti di idonee chiusure atte ad evitare lo sversamento del contenuto verso l'esterno, accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di sicurezza. I contenitori dovranno essere etichettati secondo le norme che disciplinano l'imballaggio dei rifiuti pericolosi. Le operazioni di deposito saranno svolte su un'apposita piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza e senza rischi per l'uomo e per l'ambiente. Chiunque conferisca oli esausti al Consorzio Obbligatorio Oli esausti o al gestore del centro di conferimento convenzionato non sarà tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

Gli *ACCUMULATORI ESAUSTI* sono considerati rifiuti speciali pericolosi e dovranno essere stoccati in appositi contenitori in materiale resistente alla corrosione e in depositi coperti per prevenire qualsiasi possibilità di prevenire la fuoriuscita del liquido contenuto all'interno. Per il conferimento ai centri di raccolta del COBAT, indicati dalla Provincia, gli accumulatori non dovranno presentare rotture che lascino fuoriuscire il liquido contenuto. In caso contrario dovranno essere collocati in contenitori di plastica a tenuta o in un imballaggio non corrodibile dall'acido. Il deposito temporaneo da parte del produttore dovrà essere effettuato in locali idonei a prevenire sversamenti delle sostanze liquide e al riparo da agenti atmosferici. Chiunque conferisca batterie esauste al COBAT o al gestore del centro di conferimento convenzionato non sarà tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

I *RIFIUTI VETERINARI* derivati da attività di manutenzione ed assistenza sanitaria, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, quindi vanno presi in carico dal veterinario o presso le strutture autorizzate. Qualora il produttore dei rifiuti, diverso dal veterinario, abbia intenzione di conferire i rifiuti veterinari presso i centri di conferimento autorizzati dovrà preventivamente riporre i rifiuti presso l'apposito sacco predisposto dal gestore del centro. I sacchi dovranno essere provvisti di etichetta riportante i dati estremi del conferente ai sensi dell'art.11 c. 4 del presente accordo.

Gli *PNEUMATICI FINE VITA* e le camere d'aria in gomma sono considerati rifiuti speciali non pericolosi. Per il loro conferimento al centro di conferimento non devono essere consegnati con il cerchione. Qualora i pneumatici vengano conferiti ad un'autofficina meccanica autorizzata sarà la stessa ad occuparsi dello smaltimento senza oneri per il conferente.

Gli *OLI VEGETALI* sono definiti rifiuti speciali non pericolosi. Per lo smaltimento presso il gestore del centro di conferimento dovranno essere consegnati in appositi contenitori rigidi a tenuta (metallo o plastica) dovutamente etichettati. Inoltre non si dovranno consentire miscele con altri tipi di liquidi. Chiunque conferisce oli esausti al CONOE o al gestore del centro di conferimento convenzionato non sarà tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

Al fine di rendere sistematico lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di derivazione agricola come i materiali plastici per pacciamatura, le coperture delle serre, i sacchi di concime vuoti, gli imballaggi per sementi, i filtri dell'aria, i rifiuti metallici in genere, gli indumenti protettivi, gli assorbenti, stracci, imballaggi di carta cartone, plastica, legno, metallo, e cc... si farà l'obbligo di osservare norme minime di comportamento quali:

- Separare i materiali per singole tipologie di rifiuto,
- Raggruppare il rifiuto in contenitori adeguati (impermeabili, resistenti),

- Apporre l'etichetta all'esterno del contenitore riportando il nome dell'azienda, l'indirizzo e la partita IVA e la data del conferimento,
- Consegnare i rifiuti al gestore del centro di conferimento tenendo conto delle norme sulla compilazione dei documenti di trasporto.

Chiunque conferisca rifiuti di beni in polietilene al POLIECO o al gestore del centro di conferimento convenzionato non sarà tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo di programma, ove risulti necessario, le associazioni dei produttori agricoli firmatarie e gli enti locali titolari di centri per la raccolta differenziata potranno stipulare specifici accordi o convenzioni di carattere operativo, aventi validità nel territorio di competenza dell'ente. Nel caso in cui i suddetti centri siano gestiti da soggetti terzi tramite un rapporto concessorio con l'ente titolare, questo provvederà ad adeguare i termini del rapporto a quanto stipulato in sede di accordo locale.

## 2. Interventi a supporto della gestione di rifiuti da costruzione e demolizione

Si è già detto in questo PRGRS che i rifiuti speciali da costruzione e demolizione (C&D) devono innanzitutto essere raccolti in maniera efficiente e differenziata per poter essere poi in buona parte inviati a recupero in impianti dedicati e riutilizzati. Si è pure sottolineato che tali processi di recupero inerti da rifiuti da CED devono avere una scala al più provinciale, eventualmente di potenzialità diversa, data l'elevata produzione di tali rifiuti e stante la necessità di ridurre i trasporti, ad un tempo costosi e rischiosi a causa della elevata probabilità che si verifichino illegali mescolamenti di rifiuti pericolosi durante il trasporto, perlomeno fino a che non sarà operativo il sistema di tracciabilità del Sistema Informativo Regionale Rifiuti.

In questa ottica, e riferendosi al già richiamato art. 206 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è prevista la definizione di uno specifico Accordo di programma tra tutti gli Operatori coinvolti nel ciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione, con l'obiettivo di favorire ed incentivare la generale applicazione di alcune semplici regole di comportamento:

- demolire in modo selettivo
- raggruppare e movimentare i rifiuti separati per tipologie
- avviare ogni frazione al recupero più idoneo o allo smaltimento corretto
- far funzionare in maniera efficiente gli impianti di trattamento dei rifiuti derivanti, per ottenere riciclati di qualità
- utilizzare quanto più possibile materiali recuperati e riciclati per realizzare le nuove lavorazioni.

Tali regole, se applicate con attenzione da tutti i soggetti coinvolti, permetteranno di ridurre drasticamente gran parte degli impatti ambientali prodotti dai rifiuti da costruzione e demolizione, così come è avvenuto in altre realtà italiane<sup>4</sup>,

---

<sup>4</sup> Si veda, una per tutte, l'esperienza della Provincia di Bologna. A riguardo si può consultare *Il Mattone Ritrovato, Manuale per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione in Provincia di Bologna in applicazione dell'Accordo di Programma, a cura di Ernesto Antonini e Vincenzo Donati, Provincia di Bologna, 2004*

con vantaggi per l'ambiente e senza costi aggiuntivi per gli operatori economici dell'edilizia. Questi ultimi potranno anzi ottenere consistenti vantaggi: organizzando i loro processi produttivi in modo più efficiente; producendo minori scarti e quindi evitando pesanti oneri di trasporto e smaltimento; imparando a recuperare quello che è riutilizzabile e ad utilizzare materiali riciclati, con risparmi significativi sui costi di approvvigionamento.

L'Accordo mirerà ad accelerare l'adozione generalizzata di modelli di gestione dei rifiuti ambientalmente corretti, tecnicamente efficienti ed economicamente sostenibili, o addirittura convenienti. Sarà opportuna la preparazione di un Manuale che presenti in modo ordinato i contenuti e le modalità di attuazione dell'Accordo, riportati in forma semplificata per renderne più rapida e immediata la consultazione.

#### L'Accordo di Programma.

L'Accordo di Programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione della regione Campania deve dare concreta attuazione ai principi sopra esposti in un settore caratterizzato da grandi quantità di materiali in gioco, dalla peculiare organizzazione produttiva dell'impresa edile e da grandi potenzialità di riciclaggio. Un settore che richiede quindi un impegno particolare, per accompagnare in modo efficace l'attuazione della normativa sulla gestione dei rifiuti. Il processo di formazione dell'Accordo dovrà coinvolgere in un ampio dibattito le Istituzioni, gli operatori del settore e le loro Associazioni. Si prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico/scientifico per predisporre una prima bozza di discussione delle "Linee di indirizzo" che andranno poi presentate pubblicamente.

Obiettivo dell'Accordo di programma dovrà essere una gestione dei residui da costruzione e demolizione efficace, efficiente, economica e trasparente, basata sulla cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel ciclo dei rifiuti. Le specifiche finalità dell'Accordo saranno:

- conoscere in modo organico e completo il reale flusso dei rifiuti da costruzione e demolizione in ambito provinciale
- ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da costruzione e demolizione, attraverso l'adozione di specifiche misure preventive da adottare in sede di progettazione e di demolizione degli edifici
- ridurre la quantità di rifiuti smaltiti in discarica, assicurando che ciò avvenga con modalità efficaci e col minimo impatto sull'ambiente
- promuovere il corretto recupero dei rifiuti da costruzione ed aumentare la quantità dei rifiuti recuperati nel rispetto dell'ambiente, in particolare di quelli passibili di essere riutilizzati come inerti da costruzione
- eliminare lo smaltimento abusivo, il ricorso a modalità di recupero e di trattamento inadeguate, il riutilizzo dei rifiuti "tal quali", intensificando la vigilanza
- migliorare la qualità dei materiali riciclati in modo da renderli sempre più concorrenziali rispetto alle materie prime vergini corrispondenti e promuovere condizioni di mercato favorevoli alla loro diffusione.

In base al principio della responsabilità condivisa e della collaborazione, l'Accordo di Programma prevederà che ciascuno degli Operatori coinvolti si comporti in modo coerente con le finalità dell'Accordo e faccia quanto è in suo potere per conseguire i migliori risultati.

L'Accordo di Programma si applicherà nell'ambito territoriale della Regione Campania:

- alle attività di produzione, gestione, trattamento, riutilizzo o recupero dei residui delle attività di costruzione e demolizione di edifici e infrastrutture
- al recupero di rifiuti provenienti da altre attività produttive, limitatamente a quelli passibili di essere impiegati, quali materiali da costruzione in sostituzione degli inerti naturali, in base alla normativa vigente e previo idoneo trattamento.

Esso sarà condiviso fra Amministrazioni pubbliche, Operatori privati del settore e loro Associazioni. Le "Parti contraenti" dell'accordo dovranno essere:

- i Sottoscrittori dell'Accordo. Ovvero i Soggetti portatori di interessi diffusi che hanno partecipato alla formazione dell'Accordo e l'hanno stipulato all'atto della sua entrata in vigore, ovvero che lo hanno sottoscritto successivamente:
- i Soggetti istituzionali: Province e Comuni della Regione Campania, CCIAA, ANCI, UPI
- le Associazioni di imprese: Collegio costruttori, Confindustria, API, CNA, Confartigianato, ASCOM, Confesercenti
- gli Ordini e i Collegi Professionali: Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri, Periti Industriali, Dottori Agronomi e Forestali
- le Aziende di Servizio
- i Consorzi di filiera: CONAI, COBAT
- gli Aderenti all'Accordo, cioè i soggetti che manifestano formalmente la loro adesione all'Accordo in essere. Ovvero gli Operatori del settore che, in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo, dichiarano di condividere i contenuti e si impegnano ad osservarli sottoscrivendo l'atto di adesione all'Accordo.

L'adesione all'Accordo potrà essere manifestata da parte di singoli Operatori professionali delle Costruzioni (Imprese, Liberi Professionisti singoli o associati), anche aventi sede legale fuori regione, purché operanti nel territorio regionale. L'adesione del singolo Operatore avverrà normalmente per il tramite della sua Associazione di Categoria o dell'Ordine professionale cui appartiene, secondo una semplice procedura che l'accordo stesso provvederà a definire.

Per dare contenuto operativo agli Obiettivi fissati dall'Accordo, i Sottoscrittori individueranno una serie di misure ed azioni, che sono parte integrante degli impegni assunti e definiscono le modalità di attuazione dell'Accordo:

- la demolizione selettiva degli edifici ed ogni altra misura utile a produrre frazioni di residui il più possibile omogenee per composizione, con particolare riguardo alla separazione di rifiuti pericolosi
- l'adozione, in sede di progettazione, committenza ed esecuzione delle opere, di tecniche costruttive che limitano il ricorso alle materie vergini e privilegiano l'utilizzo di materiali che non producono rifiuti pericolosi alla fine del loro ciclo di vita
- le iniziative utili a aumentare la quota di rifiuti conferiti a idonei centri di trattamento e riciclaggio, tramite la creazione di reti efficienti e diffuse di centri di raccolta a servizio delle imprese e tramite la razionalizzazione ed il potenziamento della rete degli impianti di trattamento attivi, concepiti e gestiti in modo da minimizzarne l'impatto ambientale e opportunamente e razionalmente collocati sul territorio

- la selezione e avvio a riutilizzo dei residui che, senza pregiudizio per l'ambiente e nel rispetto delle norme vigenti, possano essere utilmente re-impiegati quali materiali e componenti di nuovi processi di costruzione;
- la predisposizione di modalità operative più efficaci per migliorare la gestione dei depositi di rifiuti a servizio dei cantieri e delle imprese, nel rispetto della normativa vigente;
- le iniziative utili a garantire che la massima quantità possibile di materiali riciclati prodotti dal trattamento dei rifiuti e destinati all'utilizzo nelle attività del settore costruzioni presentino caratteristiche e livelli di prestazione, attestati e documentati, simili a quelli della materia prima vergine che possono sostituire;
- l'adozione di prescrizioni tecniche, voci di capitolato e prescrizioni contrattuali che prevedano l'uso di materiali riciclati in sostituzione degli inerti naturali da costruzione, per tutti gli impieghi a cui questi ultimi si dimostrino idonei;
- controlli mirati a contrastare la non corretta gestione dei rifiuti da C&D e l'impiego di rifiuti "tal quali" utilizzati impropriamente quali materiali da costruzione;
- iniziative di ricerca, sperimentazione, documentazione e formazione, finalizzate in particolare alla riduzione delle quantità dei rifiuti da costruzione e demolizione ed alla massimizzazione del loro riciclaggio;
- lo sviluppo di standard qualitativi dei prodotti derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti inerti;
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio del flusso di rifiuti generato dalla attività di costruzione e demolizione (da collegarsi al sistema SIRR di cui al paragrafo seguente di questo capitolo).

Con l'adesione all'Accordo di programma, la singola impresa si dovrà impegnare ad attuare:

- la demolizione selettiva degli edifici
- la differenziazione all'origine dei rifiuti C&D
- il conferimento dei rifiuti inerti ai centri di raccolta o di recupero autorizzati
- il conferimento degli altri rifiuti a impianti di recupero e/o smaltimento più appropriati
- l'utilizzo in qualità dei materiali e dei componenti riutilizzabili
- l'impiego di materiali riciclati per tutti gli usi a cui essi risultano adeguati.

Con l'adesione all'Accordo di programma, i Professionisti si dovranno impegnare a:

- progettare gli edifici utilizzando materiali e componenti che producano nell'immediato e in futuro rifiuti in minore quantità e di minore pericolosità
- tenere conto delle esigenze di corretta gestione dei rifiuti nel cantiere, adottando le misure idonee in sede di progettazione e di direzione dei lavori
- pianificare le attività di demolizione e predisporre la documentazione sulla gestione dei rifiuti che si prevede di produrre e sulla loro destinazione (consegnandola ai Comuni dove è richiesta)
- predisporre l'apposito elaborato relativo al deposito temporaneo, quando la tipologia dei lavori e le condizioni del cantiere lo richiedono

- inserire nei Capitolati Speciali di appalto il ricorso a inerti riciclati.

Con l'adesione all'Accordo di programma, i Gestori degli impianti di recupero e centri di raccolta si dovranno impegnare a:

- gestire gli impianti e produrre inerte riciclato nel rispetto degli indirizzi contenuti nell'Accordo
- adottare una procedura di accettazione dei rifiuti inerti tale da garantire le migliori caratteristiche del prodotto finale
- sottoporre a certificazione l'inerte riciclato sia per le prestazioni tecniche che per quelle ambientali
- aderire al sistema informativo regionale sui rifiuti (SIRR).

Con l'adesione all'Accordo di programma, i Comuni si dovranno impegnare a:

- prevedere nei regolamenti e dilatare l'obbligo per il Committente di presentare un elaborato progettuale che riporti tutte le informazioni relative alle modalità di gestione dei rifiuti da C&D (quantità stimate, modalità di deposito temporaneo, previste destinazioni finali, ecc)
- prevedere, nei regolamenti dei rifiuti, la possibilità di conferimento alle stazioni ecologiche dei rifiuti inerti domestici derivanti dal "fai da te"
- prevedere forme di incentivazione delle pratiche di gestione dei rifiuti conformi alle modalità dell'Accordo di programma
- eliminare dai propri capitolati d'appalto e eventuali clausole o stativa all'impiego dei materiali riciclati, a parità di caratteristiche prestazionali
- provvedere alla tempestiva rimozione dei rifiuti abbandonati ed adottare efficaci misure di prevenzione e controllo
- individuare luoghi idonei per l'attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti da C&D.

A tale ultimo riguardo si segnala che durante la fase di preconsultazione del Documento Programmatico a questo PRGRS<sup>5</sup>, è giunta la richiesta da parte delle Associazioni di categoria che le Autorità locali si impegnassero ad individuare siti adeguati per la collocazione degli impianti di trattamento dei rifiuti da C&D, che potrebbero coincidere con alcune cave dismesse. Tale impegno dovrebbe essere parte integrante dell'Accordo.

### **3. Interventi a supporto della gestione dei rifiuti dei porti turistici**

Il D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182 ha come obiettivo principale (art. 1) quello "di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui". In accordo a tale D.Lgs., il PRGRS sottolinea la necessità di un Accordo di Programma che coinvolga le Capitanerie di Porto e gli Enti Gestori dei Porti Turistici.

---

<sup>5</sup> Si vedano i verbali dell'incontro di preconsultazione con il pubblico sul documento programmatico svoltosi in data 1 aprile 2008.

E' bene chiarire che per "nave" va inteso (art. 2) "unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) e g)" e cioè: "f) peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi; g) imbarcazione da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative".

Conformemente al disposto di cui all'art. 4 del citato D. Lgs., all'interno dell'area portuale devono essere previste:

- vasche a tenuta per lo scarico dei liquami prodotti dalle imbarcazioni più moderne che sono dotate di serbatoi per la raccolta delle acque luride;
- vasche a tenuta per lo scarico delle acque e delle morchie di sentina;
- piccole a ree recintate e impermeabilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi (oli esausti, batterie, latte di vernice, ecc.) con feriti dalle imbarcazioni in stazionamento e transito.

Tutte le tipologie di tali rifiuti (rifiuti di bordo, scarichi di vasche a tenuta dei reflui civili, scarichi delle acque e delle morchie di sentina, rifiuti speciali quali oli esausti e batterie), devono poi essere affidate a società iscritte all'Albo Nazionale Gestori per il trasporto e lo smaltimento. A tal fine devono essere adoperati i formulari di trasporto, tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti con allegati i certificati di avvenuto corretto smaltimento, nonché, annualmente, compilato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

Per garantire una corretta gestione dei rifiuti prima richiamati, è prevista la definizione di un Accordo di programma per la gestione ambientalmente corretta, tecnicamente efficiente ed economicamente sostenibile di queste categorie di rifiuti, accordo che sia basato sulla cooperazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti.

L'Accordo dovrà prevedere che nella elaborazione del previsto piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, di cui si deve dare immediata comunicazione alla Regione Campania (comma 1 dell'art. 5 del citato D.Lgs.) sia previsto il recepimento nel regolamento del porto turistico, di un sistema di contribuzione alle spese di gestione dei rifiuti (tariffa) da articolare secondo le disposizioni di cui all'art. 8 (regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave).

Tale regolamento, redatto secondo il "principio del chi inquina paga", dovrà prevedere un sistema premiale per incentivare la raccolta differenziata delle frazioni nobili del rifiuto (plastica, alluminio, carta, vetro, ecc.). L'accesso al premio, inteso come decurtazione dalla tariffa di quella parte dei costi di smaltimento che vengono ridotti o addirittura annullati dall'invio a riciclo/recupero dei rifiuti suddetti, può essere garantito con diverse tecniche.

Ad esempio, il premio può essere calcolato previa pesatura del rifiuto conferito differenziatamente e registrato su carta magnetica. In seguito all'ormeggio si può prevedere che all'utenza venga consegnata una tessera magnetica utilizzabile per il pagamento dei corrispettivi dovuti allo stazionamento e alla permanenza nell'area portuale, per usufruire dei servizi pubblici di trasporto, ecc. ma anche per il conferimento dei rifiuti solidi prodotti a bordo (con addebiti per gli indifferenziati e i non recuperabili ed accrediti per i differenziati). Un sistema elettronico di pesatura assistito da personale addetto, peserà il rifiuto differenziato ed inciderà sulla banda

magnetica un corrispettivo proporzionale alle quantità conferite che verrà scalato dalla tariffa di stazionamento.

L'altra categoria dei rifiuti originati dalle navi è costituita dai reflui civili e delle acque di sentina provenienti dalle imbarcazioni. Per trattare questi reflui è necessario dotare il porto di un impianto di depurazione che, essendo in vicinanza del mare, potrà facilmente scaricare il refluo a valle della depurazione ed inviare a trattamenti successivi solo i fanghi (magari disidratati per minimizzare ulteriormente la quantità inviata in altri impianti). L'Accordo di Programma dovrà prevedere forme di supporto tecnico per la progettazione e la realizzazione di tale impianto.

#### **4. Interventi a supporto del riutilizzo di rifiuti speciali in cicli produttivi diversi**

L'aumento delle quantità e delle tipologie di rifiuti speciali da avviarsi al recupero o al riutilizzo in cicli produttivi diversi è tra gli obiettivi prioritari del PRGRS. A tal fine si propone la definizione di un Accordo di programma per la gestione ambientalmente corretta, tecnicamente efficiente ed economicamente sostenibile di alcune categorie di rifiuti speciali (di seguito definite), basato sulla cooperazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti. Si è già osservato in questo capitolo del PRGRS che in Italia, nel 2006, si sono impiegate oltre 1.600.000t di rifiuti speciali non pericolosi (quali scorie di acciaierie, scagli di laminazione, rifiuti da rocce di cave, terre e sabbie esauste, fanghi diversi, ceneri da combustione di biomassa, carbone e lignite, ceneri pesanti, gessi chimici da desolforazione, ecc.) e che la potenzialità di recupero effettiva è però stimata essere perlomeno doppia. Di conseguenza, l'accordo è pensato soprattutto per il riutilizzo di rifiuti speciali nel ciclo di produzione delle cementerie ma può essere esteso anche a cicli produttivi diversi, qualora sussistano le condizioni di sostenibilità ambientale ed economica.

L'Accordo di Programma.

Le parti firmatarie dell'accordo dovranno impegnarsi ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, misure idonee ad agevolare l'avvio di forme di collaborazione tra le imprese di gestione dei rifiuti e Aziende cementiere allo scopo di massimizzare il recupero dei rifiuti speciali individuati.

Le specifiche finalità dell'Accordo saranno:

- garantire la coesistenza della qualità dei materiali da recuperare in modo da renderli sempre più concorrenziali rispetto alle materie non rinnovabili e promuovere condizioni di mercato favorevoli alla loro diffusione
- promuovere il corretto recupero dei rifiuti speciali individuati nel rispetto dell'ambiente;
- ridurre la quantità di rifiuti speciali smaltiti in discarica, assicurando che ciò avvenga con il minimo impatto sull'ambiente
- combattere lo smaltimento abusivo, il ricorso a modalità di recupero e di trattamento inadeguate, il riutilizzo dei rifiuti "tali quali" per i quali è previsto il trattamento, intensificando la vigilanza.

L'Accordo di Programma si applicherà, nell'ambito territoriale della Regione Campania, alle attività di produzione, gestione, trattamento, recupero dei rifiuti speciali individuati. Esso sarà condiviso fra Amministrazioni pubbliche, Operatori privati del settore e loro Associazioni.

Le "Parti contraenti" dell'accordo dovranno essere:

- i Sottoscrittori dell'Accordo. Ovvero i Soggetti portatori di interessi diffusi che avranno partecipato alla definizione dell'Accordo e lo avranno stipulato all'atto della sua entrata in vigore, ovvero che lo avranno sottoscritto successivamente:
- i Soggetti istituzionali: Province e Comuni della Regione Campania, CCIAA, ANCI, UPI
- l'Associazione di categoria
- i Consorzi di filiera laddove previsti

- gli Aderenti all'Accordo, cioè i soggetti che manifestano formalmente la loro adesione all'Accordo in essere. Ovvero gli Operatori del settore che, in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo, di chiareranno i contenuti e si impegneranno ad osservarli sottoscrivendo l'atto di adesione all'Accordo.

L'adesione all'Accordo potrà essere manifestata da parte di singoli Operatori anche aventi sede legale fuori regione. L'adesione del singolo Operatore avverrà normalmente per il tramite della sua Associazione di Categoria, secondo una semplice procedura che l'accordo stesso provvederà a definire.

Per dare contenuto operativo agli Obiettivi fissati dall'Accordo, i Sottoscrittori individueranno una serie di misure ed azioni, che costituiranno parte integrante degli impegni assunti e definiranno le modalità di attuazione dell'Accordo. Tra queste:

- le iniziative utili ad aumentare la quota dei rifiuti speciali individuati conferiti ad idonei centri di trattamento, tramite la creazione di reti efficienti e diffuse di centri di raccolta a servizio delle imprese e tramite la razionalizzazione ed il potenziamento della rete degli impianti di trattamento attivi, concepiti e gestiti in modo da minimizzare l'impatto ambientale e opportunamente e razionalmente dislocati sul territorio
- la selezione e avvio al recupero dei rifiuti speciali individuati che, senza pregiudizio per l'ambiente e nel rispetto delle norme vigenti, possano essere utilmente recuperati nel ciclo di produzione
- la predisposizione di modalità operative più efficaci per migliorare la gestione dei depositi di rifiuti a servizio delle imprese, nel rispetto della normativa vigente
- le iniziative utili a garantire che la massima quantità possibile di rifiuti speciali trattati e destinati all'utilizzo nelle attività del settore presentino caratteristiche e livelli di prestazione, attestati e documentati, simili a quelli della materia che possono sostituire
- controlli mirati a contrastare la non corretta gestione dei rifiuti e l'impiego di rifiuti "tal quali" utilizzati impropriamente
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio del flusso di rifiuti dal produttore fino alla utilizzazione finale (da collegarsi al sistema SIRR).

Con l'adesione all'Accordo di programma, i produttori di rifiuti e le società di gestione dei rifiuti si dovranno impegnare a:

- effettuare le necessarie verifiche amministrative (individuazione dei codici CER) e tecniche (certificati analitici) sui rifiuti oggetto dell'Accordo, in modo da garantirne la rispondenza alle specifiche di norma
- definire preventivamente i quantitativi di rifiuti oggetto dell'Accordo di sponibili per almeno un quinquennio
- acquisire, in base ad un procedura da definirsi, l'accettazione preliminare da parte delle imprese di destinazione dei rifiuti da recuperare
- aderire al sistema informativo regionale sui rifiuti (SIRR) a garanzia della tracciabilità dei flussi dei rifiuti individuati.

Con l'adesione all'Accordo di programma, i Gestori degli impianti di recupero (e quindi, in particolare le cementerie) si dovranno impegnare a comunicare:

- la localizzazione e le caratteristiche dell'impianto

- i tempi prevedibili per l'adeguamento degli impianti al disposto delle norme vigenti (in caso di avvio dell'attività di recupero)
- i codici dei rifiuti recuperabili nel ciclo produttivo
- gli impegni di recupero e/o di co-combustione eventualmente già assunti
- la capacità di trattamento e/o la potenzialità residua.

I Gestori degli impianti di recupero, all'avvio dell'Accordo di programma, si dovranno inoltre impegnare a:

- definire e adottare una procedura di controllo ed accettazione dei rifiuti, nella quale sia prevista anche la gestione di casi di "non conformità" delle forniture
- definire la procedura per formalizzare l'accettazione e eliminare i rifiuti da recuperare su richiesta dai produttori dei rifiuti
- aderire al sistema informativo regionale sui rifiuti (SIRR) a garanzia della tracciabilità dei flussi dei rifiuti individuati.

Con l'adesione all'Accordo di programma, le Province ed i Comuni si dovranno impegnare a:

- garantire il regolare svolgimento delle pratiche di rilascio/rinnovo delle autorizzazioni nei termini e nei tempi previsti dalle normative
- prevedere forme di incentivazione delle pratiche di gestione dei rifiuti conformi alle modalità dell'Accordo di programma
- promuovere il consenso delle comunità e delle parti sociali attraverso campagne di informazione e di sensibilizzazione.